


A cura UGCI Unione Romana

# CYBERBULLISMO: DAL FENOMENO ALLE STRATEGIE DI CONTRASTO

**Atti dell'incontro di studio**

Roma, 1 marzo 2019



**JQJ**

JUS QUIA JUSTUM  
edizioni

A CURA PRESIDENZA UNIONE ROMANA

# **Cyberbullismo: dal fenomeno alle strategie di contrasto**

*Atti dell'incontro di studio  
Roma 1 marzo 2019*

**UGCI - Unione Giuristi Cattolici Italiani  
Unione Romana**

  
**JUS QUIA JUSTUM**  
edizioni



## **Cyberbullismo: dal fenomeno alle strategie di contrasto**

Atti dell'incontro di studio, Roma 1 marzo 2019

*Prima edizione: febbraio 2021*

### **Comitato scientifico**

Francesco D'Agostino - *Direttore*

Salvatore Amato, Agata Amato Mangiameli, Maria Laura Basso, Luigi Ciaurro, Giuseppe Dalla Torre, Alberto Gambino, Gabriella Gambino, Fabio Macioce, Andrea Nicolussi, Laura Palazzani, Mauro Ronco, Claudio Sartea, Pasquale Stanzione, Vincenzo Vitale.

Realizzato da Dangeloweb - Roma

per conto di Jus Quia Justum Edizioni

UGCI - Unione Giuristi Cattolici Italiani

[www.ugci.org](http://www.ugci.org)

*Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza l'autorizzazione dell'editore.*

© 2018-2021, Jus Quia Justum Edizioni

*I volumi editi da Jus Quia Justum Edizioni sono sottoposti a referaggio.*

*Le opinioni espresse nel testo sono da attribuirsi esclusivamente agli autori, e non impegnano in alcun modo l'Unione Giuristi Cattolici Italiani, né possono essere in alcun modo riferite all'Unione nel suo complesso o ai suoi organi direttivi.*



Unione Giuristi Cattolici Italiani  
*Unione Romana*

in collaborazione con



e l'associazione  
*"Tutela dei Diritti"*

## *Cyberbullismo: dal fenomeno alle strategie di contrasto*

Roma, 1 marzo 2019 – h. 15.30/19.00

Università Lumsa - Complesso Giubileo, Sala Teatro  
Piazza Adriana n. 22, Roma

*Saluti*

**Marco Bussetti**

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Presiede*

**Dott. Ernesto Lupo**

Primo Presiedente emerito della Suprema Corte di Cassazione

*Relatori*

**Dott.ssa Emma Ciccarelli**

Vicepresidente del Forum delle Associazioni familiari

*"Bullismo e cyberbullismo"*

**Dott. Claudio De Angelis**

Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma

*"Esigenze educative ed interventi giudiziari"*

**Avv. Maria Giovanna Ruo**

Presidente Cammino – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

*"Educare ai diritti-doveri nella società mediatica"*

**Dott. Lorenzo Salazar**

Sostituto Procuratore Generale presso Procura Generale Corte d'Appello Napoli

*"Aspetti di normativa europea"*

**Dott. Antonio Affinita**

Direttore Generale del MOIGE – Movimento Italiano Genitori

*"Esperienze concrete nella lotta al cyberbullismo"*

**Avv. Carla Di Lello**

Avvocato del Foro di Roma

*"La prevenzione in ambito scolastico"*

*Dibattito*

*Comitato scientifico esecutivo*

Avv. Fausto Del Bianco Giovannella

Dott.ssa Giuseppina Leo

Avv. Chiara Romanelli

Prof. Avv. Piero Sandulli

**AGLI INTERVENUTI VERRANNO RICONOSCIUTI 3 CREDITI FORMATIVI ORDINARI**

## Sommario

<b>Autori</b> .....	6
<b>Presentazione</b> .....	7
<b>Introduzione alle Relazioni</b> .....	8
ERNESTO LUPO	
<b>Bullismo e cyberbullismo</b> .....	17
EMMA CICCARELLI	
<b>Esigenze educative ed interventi giudiziari</b> .....	22
CLAUDIO DE ANGELIS	
<b>Educare ai diritti nella società mediatica</b> .....	31
MARIA GIOVANNA RUO	
<b>Brevi cenni sui profili internazionali del contrasto al cyberbullismo</b> .....	40
LORENZO SALAZAR	
<b>Bullismo e cyberbullismo: una sfida per proteggere il futuro dei nostri figli</b> ..	48
ANTONIO AFFINITA	
<b>La nuova legge sul cyberbullismo e la prevenzione in ambito scolastico</b> .....	51
CARLA DI LELLO	
<b>Intervento libero</b> .....	60
DACIA MALZONE	

## **Autori**

**ANTONIO AFFINITA**

*Direttore Generale del MOIGE – Movimento Italiano Genitori*

**EMMA CICCARELLI**

*Vicepresidente del Forum delle Associazioni familiari*

**CLAUDIO DE ANGELIS**

*Già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma*

**CARLA DI LELLO**

*Avvocato del Foro di Roma*

**ERNESTO LUPO**

*Primo Presidente emerito della Suprema Corte di Cassazione*

**DACIA MALZONE**

*Avvocato, docente di diritto nelle Scuole secondarie superiori, dottore di ricerca in Diritto romano*

**MARIA GIOVANNA RUO**

*Presidente Cammino - Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni*

**LORENZO SALAZAR**

*Sostituto Procuratore Generale presso Procura Generale Corte d'Appello Napoli*

## **Presentazione**

L'incontro di studio "*Cyberbullismo: dal fenomeno alle strategie di contrasto*", promosso dall'Unione Romana Giuristi Cattolici Italiani e, conseguentemente questi scritti, nascono dalla consapevolezza che il fenomeno del *cyberbullismo* si stia espandendo parallelamente allo sviluppo dei mezzi di comunicazione in rete. Purtroppo, però, il controllo dei genitori e delle istituzioni non si è esteso con la stessa velocità.

Il problema dei nuovi mezzi di comunicazione, infatti, è che ai genitori sfugge la sorveglianza del sistema di divulgazione *social* ed è, quindi, quasi impossibile controllare quello che avviene nella realtà virtuale.

Mentre in passato i pericoli per i ragazzi erano legati alle relazioni che si intrecciavano per la strada, le famose "cattive compagnie", oggi il rischio reale è dato dalla relazione che si crea in un mondo che è "virtuale", dove si viene in contatto con altri soggetti di cui spesso l'identità reale è sconosciuta e come tale rimane.

Si è passati, perciò, dalla paura per i figli che sono soli fuori casa, alla paura dei figli chiusi nella propria camera. Oggi con un semplice telefonino si riesce ad aprire un "mondo" che può essere pericoloso per bambini e ragazzi.

Tra i ragazzi che operano nella rete internet si è, poi, diffusa l'idea del gioco e, quasi sempre, si ignora di commettere reati. L'operare tramite la "schermatura" di un video, infatti, fa perdere la percezione dell'antigiuridicità del fatto compiuto o, comunque, crea l'illusione di una possibile impunità.

Questi scritti nascono, quindi, da una giornata di riflessione e studio su questa nuova e complessa realtà, con l'intento di mettere in evidenza come in materia di *cyberbullismo* occorra condividere e dare attuazione, ciascuno nel proprio ruolo, anche alle finalità della legge n. 71 del 2017 e che, pertanto, per contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni sia necessario agire preventivamente e con strategie di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime che quali responsabili di illeciti.

Oggi, pertanto, è più che mai essenziale il compito dei genitori quanto rinsaldare un sano legame di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Collaborazione tra scuola e famiglia che viene richiamata da quest'ultima legge e che diventa, pertanto, prioritaria per una corretta educazione del minore all'utilizzo del sistema *social*.



# Introduzione alle Relazioni

ERNESTO LUPO

## 1. Tre caratteristiche della legge n. 71 del 2017

Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n. 71 del precedente 29 maggio, al cui titolo (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*) si rifà il tema del nostro Convegno. Ho l'impressione che la legge sia poco conosciuta e che di essa e dell'importante fenomeno che ne è l'oggetto non si parli a sufficienza nei media. Una eccezione si è, però, avuta attorno allo scorso 7 febbraio, che - ho letto sul *Corriere della Sera* - è la giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo a scuola. Questo quotidiano, il 5 febbraio, ha riportato un dato diffuso dal Centro nazionale cyberbullismo (Conacy) che è impressionante: "un ragazzo su quattro in Italia è stato coinvolto in episodi simili e ogni giorno nel 60 per cento delle scuole si registrano eventi di bullismo, fisico e informatico".

La mia preparazione giuridica mi induce a limitare queste considerazioni introduttive all'esame della nuova legge, sulla cui base vanno delineate le "strategie di contrasto", mentre l'esame del "fenomeno" e delle sue cause sarà compiuto da alcune delle sei relazioni programmate, dalle quali verrà fuori la sua particolare ed attuale gravità.

Innanzitutto, è opportuno indicare tre caratteristiche della nuova legge, corrispondenti a tre scelte di fondo compiute dal legislatore nel corso di un *iter* non breve (di oltre tre anni: dal marzo 2014 al maggio 2017), il quale ha impegnato due volte ciascuno dei due rami del Parlamento. Il dibattito, iniziato al Senato, ha consentito di pervenire alla definitiva approvazione della Camera con una votazione di 432 voti favorevoli ed una sola astensione.

La prima caratteristica è espressa dal titolo della legge, limitata al cyberbullismo, con esclusione quindi del bullismo compiuto senza l'impiego dello strumento

telematico o della rete internet. A prima vista questa scelta può apparire troppo limitativa perché distingue nell'ambito di atti che sono pur sempre di bullismo e che si verificano, di regola, nello stesso ambiente scolastico. L'attenzione esclusiva della nuova legge al cyberbullismo trova, però, idonea giustificazione nelle particolarità che l'uso dello strumento tecnico conferisce agli atti di bullismo. Questi atti sono molto facilitati dall'impiego delle moderne tecnologie che possono nascondere gli autori e ne aggravano enormemente gli effetti dannosi sulla vittima per la loro maggiore e ben più stabile diffusione. Gli interventi di contrasto del cyberbullismo sono, pertanto, molto diversi e più difficoltosi di quelli adottabili contro gli atti di bullismo, i quali avvengono tra persone conosciute e producono effetti, di regola, limitati all'ambiente in cui si sono verificati e quindi più agevolmente rimuovibili.

Piuttosto sembra criticabile l'uso, nel titolo della legge, di una parola straniera (non so se la scelta ha qualche precedente in altre leggi nazionali), che poteva essere facilmente sostituita dalle parole italiane *bullismo cibernetico* o, ancora meglio, *telematico*.

Anche la seconda caratteristica è espressa dal titolo della legge. Essa concerne soltanto i minori, sia come persone offese, sia come autori degli illeciti. Pertanto la nuova legge non trova applicazione se l'autore degli atti di cyberbullismo è una persona che ha compiuto diciotto anni. Il legislatore ha ritenuto non solo che i minori vittime degli atti di bullismo vanno "sosten(uti)", ma altresì che pure i bulli minorenni hanno bisogno di essere "rieduca(ti), anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale" (v., in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 71).

La terza caratteristica si desume dal contenuto della legge. Essa, pur avendo per oggetto atti illeciti che intende contrastare, non configura alcun nuovo reato, discostandosi pertanto dalla prassi legislativa normale di far seguire ai divieti l'introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie (penali o anche amministrative di natura punitiva). La scelta si fonda sul fatto che si sono ritenute sufficienti le fattispecie di reati già previste dalle leggi vigenti.

L'intervento legislativo ha, allora, privilegiato le "azioni a carattere preventivo", svolte essenzialmente "nell'ambito delle istituzioni scolastiche" (art. 1, comma 1). Una ampia parte della legge prevede, infatti, una vasta e complessa azione preventiva a carattere generale. Ad essa faccio qui un rapidissimo cenno, perché preferisco soffermarmi sulle previsioni della legge dedicate agli interventi successivi al verificarsi di un atto di cyberbullismo.

L'art. 3 prevede un "tavolo tecnico", ove sono rappresentati tutti i soggetti (pubblici e privati) interessati al fenomeno, che ha il compito di redigere "un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo". Ad esso è unito "il codice di coregolamentazione", a cui devono attenersi tutti gli operatori della rete internet (comprensivi di quelli che forniscono servizi di *social networking*). Il tavolo tecnico è coordinato dal Miur, il cui Ministro è tenuto ad inviare alle Camere, entro la fine di ogni anno, una relazione sulle attività svolte dal tavolo stesso (ma non si ha notizia della prima relazione che si sarebbe dovuta presentare alla fine del 2018).

Allo stesso Miur spetta, secondo l'art. 4, l'adozione di "linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico", che includono l'obiettivo essenziale della formazione del personale scolastico. In ogni istituto scolastico è prevista la scelta, tra i suoi docenti, di un referente per coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, tra le quali mi piace menzionare "l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche".

La preferenza verso la prevenzione nell'ambito scolastico è coerente con i destinatari della legge, che sono, come si è detto, esclusivamente le persone minorenni, nonché con l'ambiente in cui gli atti di bullismo sono normalmente compiuti.

Condivido anche la scelta di non accrescere le numerose fattispecie di reati che gli atti di bullismo possono concretizzare già secondo l'ordinamento vigente (previste soprattutto dal codice penale e dal c.d. codice in materia di protezione dei dati personali). Studi specifici delle molte e variegate forme di cyberbullismo (elencate nell'art. 1, comma 2, della legge n. 71) concordano su siffatta conclusione. Si è, infatti, affermato che il complesso delle fattispecie vigenti applicabili ai singoli fatti "non sembra partorire vuoti di tutela significativi", potendo esse "reprimere adeguatamente la sfaccettata realtà del fenomeno in esame, senza necessità di modificare le fattispecie esistenti o di introdurne nuove" (Ciro Grandi, *Il "reato che non c'è": le finalità preventive della legge n. 71 del 2017 e la rilevanza penale del cyberbullismo*, in *Studium iuris*, 2017, p.1440, spec. 1448 e 1452). Si è rilevata, ancora, l'esigenza "di un approccio preventivo al cyberbullismo a fronte dell'inidoneità degli strumenti repressivi" del diritto penale (Marco Mantovani, *Profili penali del cyberbullismo: la legge n. 71 del 2017*, in *L'Indice penale*, 2018, p. 475, spec. § 5).

## **2. Gli interventi previsti dalla legge dopo un episodio di cyberbullismo**

Oltre alla predisposizione di un'azione preventiva del fenomeno a carattere generale, la legge n. 71 prevede quali interventi è possibile porre in essere una volta che si sia verificato un episodio di cyberbullismo. Su questa parte della legge mi soffermerò più ampiamente (sia pure nei limiti di una introduzione alle più approfondite relazioni che seguiranno), prendendo in esame i tre tipi di intervento da essa previsti, considerati in ordine logico (e quindi non secondo l'ordine degli articoli ad essi dedicati).

**2.1.** L'informativa alle famiglie da parte del dirigente scolastico e le sanzioni disciplinari. Secondo l'art. 5, comma 1, della legge, "il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti". I destinatari della informativa del singolo episodio sono le famiglie sia della vittima che dell'autore o degli autori degli atti di bullismo. La disposizione è molto opportuna perché si sa che le persone offese da tali atti non sono propense a parlarne e quindi è facile che i genitori del minore vittima non siano a conoscenza degli episodi che vengono loro fatti conoscere dal dirigente scolastico. A maggior ragione gli atti di cyberbullismo possono essere ignorati dalle famiglie dei minori che li compiono.

Va però osservato che, secondo lo stesso art. 5, il dovere di informativa non sussiste quando il fatto costituisce reato. L'esclusione della informativa si collega al disposto dell'art. 331 c.p.p., che pone a carico dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (tra i quali rientra sicuramente il dirigente scolastico) il dovere di denuncia dei reati di cui vengano a conoscenza nella loro attività. Si è ritenuto, evidentemente, che ragioni di segretezza delle indagini giudiziarie conseguenti alla denuncia del reato imponessero di non darne comunicazione alle famiglie dei minori interessati. Occorre, però, rilevare che la denuncia prevista dall'art. 331 è prevista per i soli reati perseguibili di ufficio, mentre la salvezza dell'art. 5 della legge n. 71 si riferisce ad ogni reato, e quindi anche a quelli perseguibili a querela, rispetto ai quali l'informativa del dirigente scolastico non porrebbe problemi di compatibilità.

Poiché è facile che gli atti di cyberbullismo concretizzino almeno uno dei reati previsti dal codice penale o dal c.d. codice della privacy, l'informativa alle famiglie

non potrà essere un intervento costante. Sarebbe stato preferibile, probabilmente, prevedere, in caso di reato procedibile di ufficio, l'informativa alla sola famiglia della vittima, con un dovere per i destinatari di tenere riservata la notizia. Ciò avrebbe reso possibile una immediata azione di sostegno familiare a favore del minore persona offesa, che i tempi delle indagini giudiziarie conseguenti alla denuncia di reato potrebbero invece ritardare sensibilmente.

L'art. 5 impone al dirigente scolastico, in ogni caso (ci sia o meno informativa alle famiglie), di attivare "adeguate azioni di carattere educativo" nei confronti di tutti i minori coinvolti dal singolo episodio, azioni che peraltro non sono precisate dalla legge. Questa prevede, invece, sanzioni disciplinari "commisurate alla gravità degli atti compiuti", anche se la previsione delle condotte sanzionabili e delle relative conseguenze è rimessa a future integrazioni del regolamento contenente lo statuto del singolo istituto scolastico e del correlato patto educativo di corresponsabilità (artt. 4 e 5 *bis* del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249). Nessun termine è imposto per le previste e necessarie modifiche integrative di dette normative.

**2.2.** L'istanza di oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete. L'art. 2 della legge attribuisce al minore "bullizzato" di almeno 14 anni ed a ciascun genitore la facoltà di rivolgere al "titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media" una istanza per "l'oscuramento, la rimozione o il blocco" dei dati personali inseriti in rete, anche quando l'inserimento non concretizza un reato. L'intervento è previsto "a tutela della dignità del minore", secondo l'espressione della rubrica dell'articolo.

Il destinatario della istanza deve provvedere entro 48 ore. Se non interviene ovvero quando il titolare del trattamento o il gestore del sito o del social media non viene identificato, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, esercitando i poteri previsti dagli artt. 143 e 144 del d.P.R. 30 giugno 2003, n. 196, sulla protezione dei dati personali.

Va osservato che gli articoli in ultimo citati del c.d. codice della privacy sono stati modificati dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (entrato in vigore il 19 settembre 2018), successivo alla legge contro il cyberbullismo. I poteri esercitabili dal Garante a seguito della richiesta dell'interessato non sono più elencati direttamente dal citato art. 143, perché il testo vigente di tale articolo rinvia ai "provvedimenti di cui all'art. 58 del regolamento" dell'Unione Europea n. 2016/679 del 27 aprile 2016

(Regolamento generale sulla protezione dei dati), “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 56 dello stesso” regolamento UE. Al di là delle modifiche inerenti alla previsione dei poteri esercitabili dal Garante, rileva - in via generale - la modifica della procedura che prevede, per “i trattamenti transfrontalieri”, la “competenza dell’autorità di controllo capofila” (così la rubrica del citato art. 56 del regolamento UE), che può trovarsi in altro Stato membro dell’Unione europea. Se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media si trova fuori del territorio nazionale, il Garante nazionale non può direttamente (e cioè senza il coinvolgimento dell’autorità di controllo capofila) emanare alcun provvedimento (con la sola eccezione della procedura di urgenza prevista dall’art. 66 del regolamento UE, adottabile in presenza di “circostanze eccezionali”. Conseguisce che oggi la procedura normalmente prevista è tale da rendere impossibile il rispetto del termine di 48 ore “dal ricevimento della richiesta”, imposto dalla legge n. 71/2017 per l’adozione di ogni provvedimento del Garante. Pertanto, quando il gestore del sito internet o del social media non si trova in Italia, il testo vigente dell’art. 143 sembra rendere impossibile per il Garante il rispetto del termine previsto dall’art. 2, comma 2, della legge sul cyberbullismo (salva l’ipotesi della procedura d’urgenza).

Segnalo un problema che dovrà essere risolto dal Garante, al quale si porrà il problema giuridico del tipo di rinvio (previsto dallo stesso art. 2) agli artt. 143 e 144 del d.lgs n. 196/2003. Se il rinvio va qualificato, come di regola, di tipo mobile o formale, dovrà applicarsi il nuovo testo dei detti articoli e quindi dovrà esservi una iniziativa di modifica legislativa che consenta il rispetto del termine previsto dalla legge sul cyberbullismo anche quando i provvedimenti del Garante avranno come destinatario un soggetto che non opera soltanto sul territorio italiano. A meno che vi siano argomenti interpretativi per qualificare il detto rinvio di natura recettizia e quindi non mobile, con l’effetto di mantenere in vita il testo previgente degli artt. 143 e 144 del c.d. codice per la privacy, limitatamente alla applicazione delle stesse disposizioni legislative ai fatti di cyberbullismo disciplinati dalla legge n. 71 del 2017.

Il problema qui posto potrà essere affrontato anche nell’ambito del “comitato di monitoraggio” previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 71, al quale “è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l’istanza” di oscuramento, rimozione o blocco, “nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico...la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza”.

**2.3.** L'ammonimento del Questore nei confronti del minore almeno quattordicenne. L'ultimo articolo della legge n. 71 (art. 7) prevede un tipo di intervento limitato ad alcune condotte di cyberbullismo, e cioè ai "reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali", qualora commessi, mediante la rete internet, da minori di almeno 14 anni. L'intervento consiste nell'ammonimento che il Questore rivolge oralmente all'autore del reato, "invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge". Al riguardo l'art. 7 si limita a richiamare l'analogo istituto previsto dal decreto legge n. 11 del 2009 (convertito dalla legge n. 38/2009), che ha introdotto nel codice penale il reato di atti persecutori (art. 612 *bis*: c.d. *stalking*). L'ammonimento può essere chiesto al Questore dalla persona offesa, che a tal fine si rivolge all'autorità di pubblica sicurezza, esponendo i fatti. Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale e, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il minore, redigendo anche processo verbale che viene consegnato al soggetto ammonito.

Va subito rilevato che, dei quattro reati indicati dalla legge, uno (quello di ingiuria previsto dall'art. 594 c.p.) era stato, già prima, abrogato dal decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, che ha sostituito alla sanzione penale una sanzione pecuniaria civile, applicata dal giudice civile competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. L'abrogazione del reato di ingiuria pone il problema se l'ammonimento previsto dall'art. 7 della legge n. 71 sia possibile anche di fronte ad una condotta concretizzante l'illecito soltanto civile in cui il delitto è stato trasformato. La risposta positiva al quesito presuppone che non si riconosca alcun effetto alla previsione dello stesso art. 7 che si riferisce ai "reati". Ma sembra preferibile la tesi contraria, anche in considerazione della finalità di evitare il processo penale che, come si dirà, va probabilmente attribuita al procedimento di ammonimento.

Occorre poi precisare che la procedura di ammonimento può essere instaurata dalla persona offesa "fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia". I primi commentatori della nuova legge hanno osservato che, per i reati procedibili di ufficio (la minaccia nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 612 c.p. e tutti i casi di trattamento illecito di dati previsti dall'art. 167 del codice della privacy), il Questore ha il dovere di presentare denuncia a norma del già considerato art. 331 c.p.p., onde la procedura di ammonimento non potrebbe, in dette ipotesi, mai essere instaurata. Essa resterebbe possibile, pertanto, solo per i reati

perseguibili a querela (minaccia non aggravata e diffamazione), sino a quando non sia presentata la querela.

A una diversa conclusione potrebbe pervenirsi soltanto se, valorizzandosi quello che sembra essere lo scopo principale dell'ammonimento e cioè il tentativo di escludere l'autore dell'atto di cyberbullismo dal circuito del processo penale, si interpreta l'art. 7 della legge n. 71 come possibilità per il Questore di ritardare legittimamente la denuncia per il reato procedibile di ufficio e di non più presentarla qualora l'ammonimento abbia effetto positivo, determinando la cessazione degli atti illeciti. Ma occorre riconoscere che per pervenire a questo risultato, che ritengo utile, la legge avrebbe dovuto prevedere qualche esplicita disposizione. Onde l'interpretazione qui prospettata può intendersi come proposta di modifica migliorativa della legge vigente.

Come si è detto, la procedura di ammonimento è mutuata da quella prevista in relazione al reato di atti persecutori. Va però osservato che essa non produce i due effetti che sono espressamente previsti per quest'ultimo reato: l'aggravante del reato dell'art. 612 *bis*, se esso è commesso da soggetto già ammonito, e la procedibilità di ufficio dello stesso reato (che però è già prevista dall'ultimo comma dell'art. 612 *bis* per il reato commesso in danno di minore). Questi effetti sono infatti disposti dai commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto legge n. 11/2009, i quali sono invece esclusi dal richiamo che l'art. 7 della legge n. 41/2017 effettua soltanto ai primi due commi dello stesso art. 8.

Secondo detto art. 7, "gli effetti dell'ammonimento...cessano al compimento della maggiore età". Non è chiaro quali siano gli effetti dell'ammonimento del Questore (una volta che si escluda l'incidenza del provvedimento sul dovere di denuncia, da parte del Questore, del reato procedibile di ufficio). Si è concluso, con opinione che può essere condivisa, che non sia prevista alcuna conseguenza (Ciro Grandi, *op.cit.*, p. 1444, il quale cita a riscontro la relazione nello stesso senso del Servizio studi del Senato nel corso del dibattito parlamentare).

### **3. Conclusione**

Da una considerazione globale della legge n. 71 del 2017 traggio la valutazione finale di opportunità del nuovo intervento normativo, anche se esso presenta diverse imperfezioni tecniche e disposizioni poco meditate nel loro ambito di



applicazione e nei relativi effetti. Eclatante, mi sembra, l'ignoranza della avvenuta abrogazione espressa del reato previsto dall'art. 594 c.p. (ingiuria), disposta oltre un anno prima della legge n. 71, con la conseguenza di lasciare aperto il problema se l'ammonimento del Questore trovi applicazione anche ai fatti di cyberbullismo concretizzati in un'ingiuria, ora qualificati dall'ordinamento come illecito civile.

È rimasto non affrontato il tema della applicazione concreta ed effettiva della nuova legge, soprattutto nella parte, da me non approfondita, del sistema complessivo da essa previsto di prevenzione generale del cyberbullismo nell'ambito scolastico. Si è soliti considerare realizzata una riforma quando è approvata la nuova legge ad essa diretta. In realtà è da quella data che la riforma ha inizio, perché essa resta sulla carta - ed è quindi inutile - se non riceve attuazione effettiva. Questa considerazione può farsi anche per la legge contro il cyberbullismo, onde soltanto la conoscenza degli effetti da essa prodotti nella realtà potrà renderne possibile un giudizio non astratto.

Il convegno odierno potrà fornirci qualche indicazione sui risultati conseguiti dalla legge n. 71, necessari ad integrare questo mio esame limitato al significato degli enunciati legislativi ed agli aspetti giuridici della complessa tematica.

# **Bullismo e cyberbullismo**

EMMA CICCARELLI

Bullismo e cyberbullismo sono due fenomeni che hanno la stessa matrice ma con risvolti e conseguenze diverse. Proverò a descrivere e a delineare gli elementi comuni e quelli distintivi dei due fenomeni al fine di comprenderne la differente portata e pericolosità.

## **1. Bullismo**

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la vittima. Spesso tali azioni presuppongono anche la presenza di un terzo soggetto - il gruppo dei pari (gli osservatori) - che assiste silenzioso e compiacente con una presenza tale da rinforzare il ruolo di potere del bullo. Il bullismo agisce su un numero ristretto e riconoscibile di persone ed in un ambiente tipico: la scuola. In genere sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto conosciuti dalla vittima. La sua azione ha dunque un territorio circoscritto e raggiunge o coinvolge un numero limitato e riconoscibile di soggetti.

Spesso il soggetto persecutore - il bullo - è identificato come una persona prepotente, sfrontata che esercita con forza sia fisica che verbale e psicologica, vessazioni nei confronti della vittima, mentre, la vittima, viene rappresentata come un soggetto vulnerabile e fragile.

In realtà, bullo e vittima sono due persone entrambe fragili, di una fragilità che è sia emotiva che identitaria. Il bullo generalmente, dietro la forza, o il suo potere ostentato, nasconde la sua fragilità; la sua forza è la sua maschera di protezione:

attacca per non essere attaccato. La vittima invece proprio per il fatto di essere in una età evolutiva fortemente vulnerabile, o per il fatto di vivere un disagio fisico o cognitivo, non possiede ancora gli strumenti cognitivi adeguati per difendersi. E' dunque l'incastro di due fragilità.

Ora esaminiamo le caratteristiche tipiche delle azioni di bullismo<sup>1</sup>:

- La fascia d'età in cui si verificano più frequentemente atti di bullismo è quella 11-17 anni anche se il periodo più critico è quello relativo agli 11-13 anni.

- Il bullo domina attraverso il contatto diretto con la vittima, è riconoscibile; le reazioni sono immediatamente evidenti da parte della vittima e visibili da tutti coloro che assistono all'atto di bullismo.

- L'azione del bullo tende spesso a sottrarsi dalle responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza: tipico è infatti riscontrare nelle risposte del soggetto bullizzante frasi superficiali quali: "era solo uno scherzo!", "volevamo divertirvi!" mostrando una rimozione di responsabilità e una incapacità di comprendere le conseguenze reali dei propri gesti.

- Le azioni del bullo sono circoscritte ad un determinato ambiente: vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute e avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.

- Le azioni di bullismo possono essere bloccate anche dalle dinamiche interne del gruppo classe, quando questo si allea per proteggere la vittima.

È possibile inoltre distinguere tra "bullismo diretto" - che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale - e "bullismo indiretto" - che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia.

L'Istat<sup>2</sup>, in una indagine dello scorso anno, rileva che a subire il bullismo sono più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%), mentre tra gli studenti delle superiori le vittime più numerose sono tra i liceali (19,4%), seguiti dagli studenti degli istituti professionali (18,1%) e degli istituti tecnici (16%). Ci sono differenze anche tra Nord e Sud: il fenomeno è più diffuso nelle regioni settentrionali, con il 23% dei ragazzi da 11 a 17 anni; la percentuale supera però il 57% considerando anche

---

1. MIUR, *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, 2015

2. [https://www.corriere.it/salute/pediatria/18\\_aprile\\_21/italia-adolescente-due-subisce-episodi-bullismo-45f0db98-457b-11e8-ac70-70c19cb6c123.shtml](https://www.corriere.it/salute/pediatria/18_aprile_21/italia-adolescente-due-subisce-episodi-bullismo-45f0db98-457b-11e8-ac70-70c19cb6c123.shtml)

le azioni avvenute sporadicamente. Le violenze più comuni sono offese, parolacce e insulti (12,1%), la derisione per l'aspetto fisico o per il modo di parlare.

Quando le azioni di bullismo si verificano attraverso internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum), o attraverso il telefono cellulare il fenomeno prende il nome di "cyberbullismo": un fenomeno nuovo legato proprio ad un uso improprio di tali tecnologie, connesso ad attività deliberatamente volte a nuocere altre persone.

## **2. Cyberbullismo**

Il cyberbullismo consiste in un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici - sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, social network, telefonate - il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un altro soggetto incapace a difendersi. La finalità in genere è quella di intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.

Spesso le modalità specifiche con cui vengono realizzati atti di cyberbullismo sono:

- Pettegolezzi diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network.
- Post o invio di informazioni, immagini o video imbarazzanti (incluse quelle false).
- Furto di identità e di profilo di altri, o costruzione di profili falsi al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della vittima.
- Insulti o derisioni verso la vittima attraverso messaggi sul cellulare, mail, social network, blog o altri media.
- Minacce fisiche alla vittima attraverso un qualsiasi media.

Queste aggressioni possono far seguito a episodi di bullismo (scolastico o più in generale nei luoghi di aggregazione dei ragazzi) o essere comportamenti solo *online*.

A differenza del bullismo la portata di queste azioni non è facilmente con-

trollabile e questo per una serie di caratteristiche del fenomeno, quali:

- La platea dei soggetti coinvolti o coinvolgibili non è limitata ad una determinata fascia d'età; tutti possono trasformarsi in cyberbulli.
- Non è necessario che vittima e cyberbullo si conoscano: nella rete, la relazione personale non ha importanza.
- Possono essere coinvolti ragazzi ma anche adulti di tutto il mondo<sup>3</sup>.
- Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.

Non è più identificabile il cyberbullo con colui che ha un carattere forte: i soprusi fatti attraverso i canali elettronici infatti, traducono le volontà e le intenzioni dei soggetti. Non vi sono filtri etici o di pudore in quanto chi agisce l'azione può rendersi facilmente "invisibile".

- I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.

- Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.

- Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24. Non vi è più dunque né il limite spaziale né quello temporale.

- I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare *online* ciò che non potrebbero fare nella vita reale: nella rete i filtri etici ed i freni inibitori hanno livelli molto bassi.

- Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.

- Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.

- Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Sono tante le vittime di questo fenomeno, spesso alcune spinte dalla disperazione cercano una soluzione nel suicidio. Il fenomeno purtroppo non riguarda più solo gli ambiti scolastici, ma investe tutto il campo delle relazioni interpersonali e non è circoscritto a determinate fasce di età: tutti possono essere potenziali vittime, tutti possono essere potenziali cyberbulli.

Il cyberbullismo dunque, dal momento in cui viene attivato si insinua nella vita delle persone in modo subdolo ed ha caratteristiche e dimensioni che inducono ad una maggiore preoccupazione rispetto al bullismo: le azioni messe in atto, infatti,

---

3. MIUR, *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*, 2015

sono più insidiose e i danni cospicui. Esse si propagano alla stregua dei cerchi d'onda, non sono controllabili, né è facilmente contenibile il fenomeno.

È necessaria in questo senso non solo una regolamentazione della pena, ma occorre una regolamentazione nell'uso dei social e parallelamente una efficace azione educativa sulle giovani generazioni e su quelle più adulte.

## Esigenze educative ed interventi giudiziari

CLAUDIO DE ANGELIS

Parole antiche: 1547, *bullo* o *bulo*, etimologia incerta, giovane prepotente, bellimbusto, teppista; chi si mette in mostra con spavalderia (Zingarelli).

Parole nuove: 1958, *bullismo*, comportamento, atteggiamento da bullo (Zingarelli).

Parole del futuro: 2002, *cyberbullismo*, termine coniato dall'educatore canadese Bill Belsey.

Art. 1, comma 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo): “Ai fini della presente legge per *cyberbullismo* si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Dietro le parole vi è dunque un fenomeno antico, forse vecchio quanto il mondo, con la sola recentissima “variante” del cyberbullismo: se la rete, spazio privilegiato dei giovanissimi, è luogo di interconnessione e di interscambio fra i ragazzi, che in essa intrecciano rapporti personali, anche nella rete possono essere posti in essere atti di bullismo, i quali, per la loro negatività, possono comportare interventi giudiziari, non solo di natura penale, ma richiedono soprattutto risposte educative.

L'opinione pubblica e, conseguentemente, la politica, si sono “impossessate” del problema: ma le condotte adolescenziali e giovanili assimilabili alla categoria del bullismo sono talmente variegata e differenziate che la categoria e la parola (quest'ul-

tima peraltro prepotentemente di moda) non sono di aiuto più di tanto all'analisi giuridica e agli approfondimenti psicologici e sociologici del più ampio fenomeno della devianza, del disagio e della criminalità minorile, del quale il bullismo e il cyberbullismo costituiscono solo una manifestazione, sia pure fra le più preoccupanti, che è ormai alla costante attenzione dei genitori, della scuola, dei servizi socio-sanitari, delle forze dell'ordine e della magistratura.

L'analisi del fenomeno appartiene alle singole scienze umane, soprattutto la psicologia e la sociologia: quanto al diritto, esso regola e sanziona sotto vari profili le condotte, i fatti e le situazioni che al bullismo e al cyberbullismo possono essere ricondotti, trattandosi di azioni ed eventi che, presentando di norma il carattere dell'antigiuridicità, possono comportare conseguenze penali o disciplinari e richiedono spesso interventi giudiziari di natura civilistica, con contenuto anche educativo, sui minori e sulle famiglie.

Il cyberbullismo, in quanto fenomeno soprattutto minorile (la legge n. 71 del 2017 lo circoscrive appunto ai soli minori, ma il fenomeno riguarda evidentemente anche i maggiorenni), che coinvolge l'autore degli atti di sopraffazione (soggetto dominante) e la vittima (soggetto debole), con l'importante ruolo degli "spettatori" (reali o telematici), può e deve essere inserito nel più ampio sistema giuridico della protezione dei minori (vittime ma anche autori), che si articola nella fondamentale *summa divisio* tra le categorie concettuali e giuridiche del *bene facere* (tutela degli interessi del minore da parte delle agenzie di socializzazione, a partire dalla scuola e dai servizi socio-sanitari) e dello *ius dicere* (tutela dei diritti del minore davanti al giudice).

Gli interventi sussumibili nelle due citate categorie si muovono nell'ottica e secondo le finalità fissate da alcuni fondamentali principi del diritto minorile e della famiglia, sanciti dalla nostra Costituzione e dalle Carte internazionali, vincolanti per il legislatore ordinario.

Quanto alla nostra Carta costituzionale, "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia *nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*" (art. 2); "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio... *nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti*" (art. 30); "la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, *favorendo gli istituti necessari a tale scopo* (art. 31); "la scuola è aperta a tutti" (art. 34).

Fra i principali documenti internazionali, la Dichiarazione dei Diritti del



Fanciullo, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, contiene raccomandazioni a genitori, governi e autorità amministrative e giudiziarie in materia di non discriminazione, protezione speciale dei minori e diritto all'educazione, mentre la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 179 del 1991, ha riconosciuto pattizamente e definitivamente che il minore è titolare di numerosi diritti della personalità, in primo luogo il diritto all'educazione, connesso alla responsabilità genitoriale, che deve svilupparsi in vari doveri e diritti specifici, tutti riconducibili alla finalità essenziale di assicurare al fanciullo lo sviluppo armonioso e completo della sua persona.

Vanno anche ricordate le c.d. Regole di Pechino del 1985, sulla procedura penale minorile, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sull'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giudiziari, sottoscritta a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2003, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest nel 2001 e ratificata con la legge n. 48 del 2008, la Convenzione europea di Lanzarote del 2007 sullo sfruttamento sessuale dei minori, ratificata con la legge n. 172 del 2012, le Linee guida emanate nel 2010 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (c.d. *childfriendly justice*).

Quanto alla legislazione ordinaria, le norme minorili sono contenute, per quel che attiene al *settore civile*, soprattutto nel codice civile (con le recenti modifiche in materia di filiazione e di responsabilità genitoriale - la decadenza e la limitazione della stessa sono disciplinate dagli artt. 330, 333 e 336 c.c.) e nella legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, sull'adozione e l'affidamento di minori.

Nel *settore penale* il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 disciplina il processo penale a carico degli imputati minorenni, regolato da peculiari disposizioni, che devono essere applicate, unitamente a quelle dei codici penale e di procedura penale e delle altre norme del settore penale, "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore" (art. 1).

Esiste anche un *settore amministrativo - rieducativo*, che, prescindendo dalla commissione di un reato, prevede misure applicabili ai "minori irregolari per condotta o per carattere" (art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 1934).

La *risposta penale* ai reati commessi dai minorenni e quindi anche agli atti di bullismo e cyberbullismo inquadrabili in fattispecie criminose, si caratterizza per le sue particolari peculiarità, a partire da quelle dell'organo giudicante, il Tribunale per i minorenni, istituito nel 1934, giudice specializzato a composizione collegiale

mista (due magistrati di carriera togati e due componenti onorari, scelti fra gli esperti di scienze umane, quali la medicina, la psicologia, la pedagogia, la psichiatria o fra assistenti sociali con adeguata esperienza ).

Il procedimento penale minorile è disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988, n.448, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, contestualmente al nuovo codice di procedura penale (c.d. codice Vassalli), in attuazione del diritto del minore ad avere un proprio processo, lungo due linee fondamentali, quella della necessaria sanzione dei comportamenti devianti e quella delle esigenze educative, che devono essere armonizzate alla luce dei principi costituzionali ed internazionali: una particolare disposizione (art. 1, comma 2°) prevede ad esempio che il giudice illustri all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico - sociali delle decisioni.

Il processo penale minorile è infatti, prima ancora che processo del fatto, processo della persona: basti pensare che suo principio cardine è quello dei necessari accertamenti sulla persona del minorenne; a mente del fondamentale art. 9 del D.P.R. n. 448 "il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali procedimenti civili".

In ogni stato e grado del procedimento è inoltre assicurata l'assistenza affettiva e psicologica dell'imputato minorenne, grazie alla costante presenza dei genitori o di altra persona indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede e dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, coadiuvati dai servizi degli enti locali (artt. 6 e 12).

E' inoltre sempre possibile aprire nei confronti dei genitori, qualora ne ricorrano i presupposti, un procedimento civile nell'interesse del minore imputato, in particolare grazie ad una norma di raccordo che prevede un'informativa sulla pendenza del procedimento penale al pubblico ministero minorile nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora, ove sia diversa da quella in cui è stato commesso il reato (art. 4).

Nel processo penale minorile le misure precautelari (arresto e fermo) e cautelari (custodia cautelare, collocamento in comunità, permanenza in casa e prescrizioni), tutte facoltative (l'arresto in flagranza non è mai obbligatorio), sono consentite solo per reati gravi, specificamente individuati dalla legge con rigorosi criteri, parametrati alla pena edittale e alla tipologia dei reati per cui si procede.

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni (art. 97 c.p.), ma la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità può comportare nei casi più gravi l'applicazione delle misure di sicurezza della libertà vigilata o del riformatorio giudiziario (art. 224 c.p.).

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, ma solo se aveva la capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.): il giudice deve effettuare l'indagine caso per caso e la legge non pone alcuna presunzione, né di imputabilità, né di non imputabilità.

Dottrina e giurisprudenza hanno individuato, rispetto al proscioglimento ai sensi dell'art. 98 c.p., la categoria dell'*immaturità*, e la giurisprudenza di legittimità riconduce la capacità di intendere alla capacità del minore di rendersi conto, anche a livello astratto, del disvalore sociale del fatto, mentre la capacità di volere consiste per la Cassazione nella capacità del minore di determinarsi liberamente in ordine alla commissione del fatto stesso, il tutto tenendo conto dell'età anagrafica e della singola storia personale e familiare di ciascun ragazzo.

Oltre alla possibile declaratoria dell'incapacità di intendere e di volere, altri istituti educativi ed indulgenziali del processo minorile, che ne condizionano largamente l'epilogo, sono:

1. Il perdono giudiziale (art. 169 c.p.).
2. La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988).
3. La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988), che prevede l'affidamento del minore ai servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, per le attività di osservazione, trattamento e sostegno, mentre il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa (mediazione penale nell'ambito della c.d. giustizia riparativa): in caso di esito positivo della prova il giudice dichiara estinto il reato (art. 29).

Le peculiari disposizioni di cui si è detto, che danno luogo ad un vero e proprio microsistema processuale, consentono, rispetto alle azioni di cyberbullismo, come per gli altri reati, un intervento penale caratterizzato da approfonditi accertamenti personali e familiari, finalizzati ad una decisione che tenga conto della specificità del minore deviante e tenda al suo recupero, al quale, secondo una risalente sentenza della Corte costituzionale (la n. 49 del 1973) è addirittura subordinata la pretesa punitiva.

Quanto ai reati riferibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, quello maggiormente riconducibile agli stessi, ed anzi quasi sovrapponibile, è il c.d. *stalking*: ai sensi dell'art. 612 *bis* c.p. (*atti persecutori*), salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite con la reclusione da sei mesi a cinque anni le condotte reiterate, minacciose o moleste tali da cagionare un perdurante grave stato di ansia o di paura, ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o dei familiari o costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o *da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa* ovvero se il fatto è commesso *attraverso strumenti informatici o telematici*; è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso *a danno di un minore*, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela, da proporsi entro sei mesi, ma *si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore* o di un disabile o è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; l'eventuale remissione della querela può aver luogo solo davanti al giudice (non sarebbe sufficiente la dichiarazione di volontà davanti alla polizia giudiziaria) e la querela è irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate, nei modi di cui all'art. 612 c.p. (varie ipotesi di minaccia grave, ove la stessa sia commessa con armi, da più persone, con scritto anonimo ecc.).

Va ricordato che in base alla legge 23 febbraio 2009, n.11, che ha introdotto nel codice penale il delitto di atti persecutori, fino a quando non sia proposta querela, la persona offesa può avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, adempimento volto ad evitare l'avvio del procedimento penale, fatte peraltro salve le ipotesi di fatti commessi in danno dei minori, procedibili d'ufficio.

Nei confronti del minore autore del reato di *stalking*, secondo la normativa particolare di cui al d.P.R. n. 448 del 1988, non può essere applicata la custodia cautelare, mentre le altre misure cautelari (collocamento in comunità, permanenza in casa e prescrizioni) sono applicabili solo alle ipotesi aggravate.

Come si è già avuto modo di evidenziare, sono numerose e variegata altre condotte assimilabili alle categorie del bullismo e del cyberbullismo e tali condotte possono a loro volta integrare altre numerose ipotesi di reato.

In particolare, possono riguardare l'area del bullismo le percosse (art. 581 c.p.), le lesioni (art. 582 c.p.), il sequestro di persona (art. 605 c.p.), il furto (art. 624 c.p.), la rapina (art. 628 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.) e il detur-

pamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

Attiene poi all'area del cyberbullismo una serie di reati che, oltre nella "vita reale", possono essere commessi nel mondo virtuale del web.

Si pensi alla sostituzione di persona, ivi compreso il c.d. furto d'identità (art. 494 c.p.), all'istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), drammatico risultato di alcuni gravi e ripetuti comportamenti ingiuriosi e persecutori che sono stati assunti *online* nei confronti di coetanei, alla diffamazione (art. 595 c.p.), alla prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.) e alla violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), reati che la Cassazione ritiene configurabili anche rispetto a condotte poste in essere nella rete, alla pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.), all'adescamento di minorenni, c.d. *grooming* (art. 609 *undecies* c.p.), alla minaccia (art. 612 c.p.), all'estorsione (art. 629 c.p.).

L'arresto, il fermo e la custodia cautelare sono consentiti per i minori solo per i più gravi dei suddetti reati, quali, per il cyberbullismo, l'istigazione o aiuto al suicidio, la pornografia minorile e la violenza sessuale, e, per il bullismo in generale, il sequestro di persona in danno di minore, le ipotesi più gravi di furto aggravato, la rapina e l'estorsione (le altre misure cautelari sono consentite solo per le lesioni aggravate e la minaccia grave); per gli altri reati non è consentita l'applicazione di alcuna misura.

In materia di cyberbullismo particolari modalità sono previste dall'art. 254 *bis* c.p.p. per il sequestro dei dati presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni, che può aver luogo anche con l'acquisizione mediante copia dei dati stessi, per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi.

Il preoccupante fenomeno del cyberbullismo minorile, che ha per comune denominatore la giovane età dei protagonisti e la dinamica della sopraffazione nei confronti del coetaneo (attuata in rete con una maggiore facilità e spesso dietro lo schermo dell'anonimato), non può peraltro essere contrastato con il solo intervento penale, sia pure con le peculiarità del procedimento penale minorile, che, come s'è detto, privilegia gli aspetti educativi e di recupero del minore deviante: soccorrono, come si è già ricordato, interventi giudiziari di diversa natura, pure di competenza del Tribunale per i minorenni, il procedimento civile e il procedimento amministrativo.

Il *procedimento civile* davanti al Tribunale per i minorenni, nelle ipotesi di abuso dei poteri o violazione dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale, può essere avviato nei confronti dei genitori (del bullo, e, se del caso, anche degli altri protagonisti dell'atto di bullismo, vittime e spettatori), in vista di eventuali provvedimenti di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330,

333 e 336 c.c.) e comunque di una presa in carico del minore e della famiglia per gli opportuni provvedimenti (es. allontanamento anche temporaneo del minore e suo affidamento eterofamiliare o prescrizioni ai genitori), il tutto all'esito dei necessari accertamenti istruttori e con l'azione di sostegno e di controllo dei servizi sociali; solo nei casi più gravi, ove emerga una situazione di abbandono morale e materiale del minore, potrebbe essere avviato un procedimento per la dichiarazione di adottabilità (legge n. 184 del 1983).

Il *procedimento amministrativo* davanti al Tribunale per i minorenni (art. 25 del RDL n. 1404 del 1934) può essere aperto per i minori "bulli" che con il loro comportamento diano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, a prescindere dalla commissione di reati, in vista di interventi di rieducazione che il giudice affida alle strutture e ai servizi della giustizia minorile.

Ma le risposte giudiziarie non sono certo sufficienti: la preoccupante diffusione del fenomeno del cyberbullismo, le cui potenzialità negative sono purtroppo davanti agli occhi di tutti, rende urgente una rivisitazione degli *interventi educativi e delle attività di prevenzione*.

Il tutto a partire, naturalmente, dalla scuola, il principale teatro del fenomeno: vanno potenziate le iniziative di contrasto, con la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, una maggiore attenzione agli aspetti comportamentali dell'alunno, ivi compreso un prudente ma coerente uso dello strumento disciplinare, la maggiore diffusione di incontri di educazione alla legalità, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine (in particolare della Polizia Postale, che bene ha operato ed opera in proposito), da tempo sperimentata in alcuni istituti scolastici, sulla base di idonei protocolli.

Il bullismo e il cyberbullismo sono spesso il sintomo di un malessere o di una criticità familiari: per tale ragione sono essenziali anche gli interventi sulle famiglie, con politiche educative, promozionali e di sostegno, anche economico, che passano attraverso il necessario potenziamento dei servizi socio - sanitari degli enti locali, organi fondamentali di supporto e di aiuto per la crescita equilibrata dei minori in difficoltà.

La recente *legge 29 maggio 2017, n. 71*, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, prevede, tra l'altro, le modalità con le quali il minore - vittima ultraquattordicenne e i genitori possono inoltrare al gestore l'istanza di oscuramento, di rimozione o di blocco dei dati diffusi nella rete internet e, in caso di inerzia, al Garante per la protezione dei

dati personali (art. 2), l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo tecnico interistituzionale per un piano di azione integrato (art. 3), l'adozione di linee di orientamento e organizzative nell'ambito delle scuole, in particolare con l'individuazione di un docente referente e con la possibilità di avvalersi della collaborazione delle forze di polizia (art. 4), l'obbligo dei dirigenti scolastici di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato (art. 5), l'introduzione della figura dell'ammonimento preventivo dei minorenni autori di tali atti da parte del Questore, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia (art. 7), istituto già previsto, come si è ricordato, per il reato di *stalking*.

Si tratta di una normativa mirata, che se compiutamente attuata costituirà un importante argine alla diffusione del fenomeno.

La grave emergenza educativa di cui occorre prendere coscienza, di fronte alle manifestazioni del bullismo in tutte le sue forme ed alle innegabili disattenzioni degli adulti, va tuttavia affrontata con l'impegno e la determinazione di tutti, cittadini e istituzioni.

# Educare ai diritti nella società mediatica

MARIA GIOVANNA RUO

## 1. Bullismo e cyberbullismo e diritto dovere di educare

Di fronte al fenomeno del cyberbullismo - così come a quello delle *baby gang* - la tentazione prima e comunque più diffusa è quella di immaginare che gli strumenti di contrasto più efficaci siano quelli di tipo penalistico, punitivo e repressivo. Non per nulla, prima di arrivare all'attuale normativa, i molti progetti di legge presentati durante la scorsa legislatura avevano ad oggetto la costruzione (peraltro inutile) di nuove figure di reato.

La legge 29 maggio 2017, n. 71 ha però scelto molto opportunamente un'altra strada; quella dell'individuazione di strumenti preventivi di carattere educativo, anche se poi, per tutte le attività di formazione scolastica e territoriale, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, ha stanziato la somma estremamente esigua di 203.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; insufficienti per soddisfare le aspettative!

Nella prospettiva normativa, protagonista nel processo di prevenzione e contrasto del fenomeno deve essere la scuola: ma, ovviamente, ancor prima, il ruolo fondamentale di prevenzione e contrasto è quello dei genitori nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale. L'endiadi è inscindibile, non solo nei primi anni di vita (il che è notorio), ma anche successivamente, quando la vita sociale della persona di età minore si amplia e la famiglia sembra restare di sottofondo. Tuttavia continua ad assumere un ruolo fondamentale anche e soprattutto nell'alleanza educativa con la scuola. Scuola e famiglia, scuola anche come luogo dello sviluppo della *pair education*, costituiscono nella loro unità l'elemento fondante del processo educativo della persona di età minore.



È opportuno sottolineare come la riflessione sul diritto/dovere di educare nell'attuale società sconti alcune incongruenze e ritardi non insignificanti. Ciò è dovuto anche alla particolare storia di tale diritto - come si vedrà meglio *infra* - unito al complesso articolarsi della società contemporanea che ha portato quantomeno all'apparente tramonto di una serie di valori e metodi educativi tradizionali, con difficoltà a individuarne e portarne a sistema di nuovi ed efficaci nel senso che sappiano "parlare" al mondo giovanile. Nell'orizzonte valoriale frantumato in cui "l'educare" oggi si sostanzia, la corretta e costituzionalmente legittima sottolineatura della libertà personale, di pensiero e di opinione non viene sempre accompagnata dall'altrettanto costituzionalmente legittima e necessaria concezione di un ampio impianto di solidarietà sociale e del relativo concetto di responsabilità.

## **2. Il fondamento costituzionale del dovere/diritto di educare e il suo contenuto oggettivo**

È banale - ma mai superfluo - ricordare a noi stessi che il dovere/diritto di educare dei genitori trova fondamento nella Carta costituzionale (art. 30), insieme a quelli di mantenimento e di istruzione nei confronti dei figli con i quali costituisce un'unità inscindibile, tanto che la Cassazione ha affermato che il dovere dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando il suo procrastinarsi ingenererebbe una deresponsabilizzazione degli stessi e non avrebbe più funzione educativa.

La riforma sulla filiazione del 2012-2013 ha introdotto il concetto di responsabilità genitoriale che ha sostituito non solo lessicalmente quello di potestà: tale responsabilità non cessa più a 18 anni come nella precedente previsione dell'art. 316 c.c., ma perdura fino a che l'accompagnamento anche del giovane adulto fino alla piena maturità non abbia avuto compimento. Accompagnamento alla piena maturità di persona e di cittadino, perchè l'art. 2 della stessa Carta costituzionale tutela i diritti fondamentali della persona nelle formazioni ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Insomma, nella necessaria lettura sistematica dell'art. 30 Cost. alla luce dell'art. 2 Cost., il dovere di educazione dei genitori (e lo speculare diritto dei figli) nonché della scuola e delle altre agenzie educative deve condurre alla formazione della persona completa anche come cittadino, con adeguato sviluppo sul piano dei principi di solidarietà e responsabilità.

Forse per reazione al contenuto statalista dell'educazione imposta nel ventennio fascista, nel nostro ordinamento interno e nella relativa riflessione, l'accento viene posto molto più sui caratteri soggettivi e privati dell'educazione che sul suo contenuto oggettivo e pubblicitario, che ne è stato quasi offuscato. L'art. 315 *bis* c.c., introdotto sempre con la riforma della filiazione, pur contemplando per la prima volta in modo esplicito molto opportunamente il dovere di assistenza morale dei genitori nei confronti dei figli e il loro dovere di ascolto, ricorda che l'educazione deve avvenire secondo le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, sottolineando il contenuto soggettivo dell'educazione nella corretta dimensione di rispetto della personalità del figlio. L'indicazione dei contenuti oggettivi dell'educazione si rinviene invece nell'art. 29 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, rat. con l. 176/1991, fonte sovraordinata dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 Cost.: tra tali contenuti oggettivi proprio quello della responsabilità sociale.

Tale contenuto oggettivo riguarda, *lato sensu*, il diritto a crescere al senso di responsabilità sociale che ogni persona deve avere in ogni contesto di comunità e aggregazione sociale.

Secondo la CRC l'educazione deve avere come finalità di favorire lo sviluppo della personalità della persona minorenni, quello delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità, ma non perché siano fini a se stesse. Difatti l'educazione deve sviluppare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite. Finalità ne è anche lo sviluppo del rispetto dei genitori, della identità nazionale ed etnica, della lingua e dei suoi valori culturali nonché il rispetto dei valori culturali del Paese nel quale il minore vive e di quello di cui è originario nonché delle civiltà diverse dalla sua.

In questa espressamente disciplinata prospettiva di tolleranza, rispetto, attenzione ai diversi valori culturali che compongono una società multietnica e - comunque - multivaloriale, l'educazione deve "preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita, in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona". Infine deve sviluppare nelle persone di età minore il rispetto per l'ambiente naturale.

Insomma genitori, scuola ed altre agenzie educative, nel rispetto della personalità dei minorenni, debbono condurli non solo al migliore sviluppo delle loro

abilità personali, potenziando quelle presenti e compensando gli aspetti carenziali, ma hanno il compito dello sviluppo della consapevolezza di un pensiero civico maturo, che abbia ben presente della necessità di temperamento dei diritti propri con quelli altrui: educazione ai diritti, quindi, nella comunità sociale, familiare, scolastica.

### **3. L'arco di senso - giuridico ma non solo - della funzione educativa**

Questi principi non sono però consapevolmente condivisi nella comunità degli educatori: in particolare proprio nelle famiglie sembra essersi perso spesso il bandolo della matassa, l'arco di senso del ruolo educativo. Certamente non aiuta una società fortemente cambiata e in continuo ulteriore cambiamento, nel quale peraltro, quando si tratta di web e di strumenti e linguaggi multimediali, il mondo degli adulti è spesso disorientato rispetto alle nuove tecnologie, marginalizzato, incapace di utilizzarlo e di conoscerne quindi vantaggi e pericoli. Il *gap* generazionale con i nativi digitali è obiettivamente incolmabile, e sembra che le generazioni precedenti "arranchino" ridicolmente per tenere un passo che non riescono comunque a colmare rispetto a nuovi social e strumenti multimediali. E che per altri versi, siano schiave loro stesse di un utilizzo dei social incongruo: nelle chat adulti scambiano foto anche di figli e nipoti (ignorando che le immagini possono poi circolare indipendentemente dalla loro volontà); trascorrono delle ore con il cellulare in mano; postano notizie spettacolarizzando la propria vita; perdono il senso della riservatezza e del pudore; si lasciano andare a commenti su persone, cose, situazioni che "sfuggono di mano".

La capacità di contenersi anche nell'uso degli strumenti multimediali è un qualcosa cui la generazione degli adulti ed educatori deve prima di tutto educare se stessa. Secondo la Suprema Corte: "L'educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente". Aggiunge sempre la Cassazione "proprio con l'avvicinarsi dell'età maggiore - allorché acquista la capacità di fare del male tanto quanto un adulto, serbandosi però l'inettitudine a dominare i propri istinti e le altrui offese, che caratterizza l'età immatura - il minore ha particolarmente bisogno di essere sostenuto, rasserenato ed anche controllato" (Cass. civ., 28 agosto 2009, n.18804). Il fallimento educativo è l'incapacità del minore - in quel caso quasi maggiorenne - di frenare i propri istinti e incanalarli,

le cui radici si trovano spesso nel comportamento dei genitori.

Afferma la Suprema Corte che sussiste per i genitori l'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. "In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità, nello svolgimento di attività suscettibili di arrecare danno a terzi" (in quel caso in particolare l'inosservanza delle norme da circolazione stradale, Cass. civ., 14 marzo 2008, n. 7050).

Il rigore con cui viene valutata la responsabilità dei genitori per fatto illecito ex art. 2048 c.c. (tanto più se il figlio è quasi maggiorenne), è giustificato perché da una parte coinvolge anche l'interesse economico dei genitori a impartire ai figli un'educazione "che li induca a recepire il disvalore sociale dei comportamenti pericolosi per gli altri" (Cass. civ., 20 marzo 2012, n. 4395). Afferma la Suprema Corte: "i compiti educativi non possono essere avulsi dall'attuale dinamica dei rapporti sociali e generazionali...se è vero che oggi è sempre più anticipato il momento in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori, vanno a scuola da soli, e se...un quattordicenne può anche girare in motorino, è pur vero che l'obbligo di vigilanza dei genitori non è stato certo annullato, ma assume, piuttosto, contorni diversi; mentre il compito di impartire insegnamenti adeguati e sufficienti ad affrontare correttamente la vita di relazione deve essere assolto, se del caso, anche con maggiore rigore proprio in ragione dei tempi in cui avviene l'emancipazione dal controllo diretto dei genitori". Anzi il piano dell'autonomia raggiunto in età precoce da parte dei figli, "esige che i genitori abbiano impartito ai figli quegli insegnamenti necessari e sufficienti alla piena consapevolezza dei pericoli che derivano dalla circolazione e all'osservanza delle regole della strada" (Cass. civ., 3964/2014).

La Suprema Corte si riferisce a quel concetto di educazione alla responsabilità sociale che costituisce indicazione chiara ed esplicita dell'art. 29 CRC.

#### **4. Educazione e società multimediale**

Tutto ciò assume una particolare rilevanza nel tema che qui ci occupa e che riguarda la società multimediale. La banalizzazione del pensiero frammentato e sconnesso dal sistema che spesso con i nuovi strumenti mediatici si propala alla velocità della luce sembra non tollerare né il ragionamento né la necessità che vi siano com-

plessità: sembra che le nuove generazioni non riescano più a sopportare nemmeno la proiezione di un film, perché i tempi di immedesimazione che richiede nell'ambiente, nella storia e di affezione ai personaggi non sono compatibili con la velocità anche emotiva ai quali i *social* e i nuovi strumenti informatici li hanno abituati (ad es. le "serie" scaricabili sui computer).

La generazione di educatori ha perso autorevolezza e, conseguentemente, spesso anche capacità educativa la cui efficacia risiede proprio nella dimensione di autorevolezza dell'educatore.

Gli strumenti sono velocissimi, pervasivi, di diffusione immediata e simultanea in pluridirezioni. Anche lo scherzo (più o meno) innocente non si consuma nell'attimo in cui viene concepito e scambiato, ma perdura e tendenzialmente può non essere rimosso dal web. La diffusione di immagini anche modificate è alla portata di tutti i nostri ragazzi che se le scambiano, talvolta anche intime e personali, senza consapevolezza delle conseguenze della possibile (anzi probabile) diffusione successiva.

Pensiamo alla situazione più banale che ha origini antiche: i famosi elenchi delle belle e dei belli della classe. Non molto vuol dire essere situati nelle prime o nelle ultime posizioni di tali elenchi che - credo da che esiste la scuola e l'adolescenza - vengono confezionati. La vita costruisce poi strade molto diverse anche rispetto all'avvenenza e al successo. Eppure scoprire di essere all'ultimo posto in una graduatoria come non appetibile sul piano relazionale è sempre stato doloroso e sempre lo sarà in età adolescenziale e preadolescenziale. Oggi può essere sconvolgente, se lo si ritrova sul web, con commenti sarcastici su questo o quell'asserito difetto fisico. Ciò può essere amplificato da ulteriori classificazioni relative all'orientamento sessuale, all'appartenenza a un'etnia, a un ceto piuttosto che a un altro, alle abitudini alimentari, alla ritenuta eccessiva magrezza o grassezza. Il tutto destinato a essere conosciuto da una comunità imprevedibile di individui esponenzialmente in crescita. E collegato con commenti sarcastici crescenti. È sempre una brutta scoperta sapere che persone irridono alla tua persona: anche quando si è già cresciuti e si è più o meno stabilizzati. In adolescenza o in preadolescenza, quando è difficilissima l'accettazione di sé che costituisce anzi un percorso obbligato a difficili tappe successive, ciò può avere effetti devastanti che possono condurre all'autosegregazione, all'autolesionismo. A gravi disturbi e disordini dell'alimentazione. Al suicidio, come è successo in alcuni casi.

Ma gli autori della diffusione di immagini e commenti ne sono consapevoli? E i loro genitori?

Spesso l'atteggiamento dei genitori è minimalizzante: "cose da ragazzi",

“non drammatizziamo”. I genitori di bulli e bullizzati ignorano i meccanismi sociali che sono alla base del cyberbullismo e, in quella generale tendenza a mistificare e confondere i termini di “comprendere” con “giustificare”, minimizzano (“sono scherzi da ragazzi”... “che esagerazione”) i comportamenti dei figli, giungendo persino ad ascrivere alla debolezza strutturale della vittima l’enfatizzazione in termini depressivi e di marginalizzazione l’effetto che il comportamento di scherno violento e diffamatorio propalato a mezzo del web ha avuto sulla stessa.

In realtà gli stessi autori sono vittime di stereotipi culturali e non sono stati “attrezzati” a pensare in termini di responsabilità sociale; sono loro stessi fragili, vittime di un disagio interno che trova il suo apparente appagamento nel riconoscersi nel modello sociale forte del “vincente” marginalizzando e ridicolizzando colui che è più fragile o comunque non pienamente corrispondente al modello dominante. Vi sono poi gli “spettatori” degli atti di bullismo, apparentemente passivi ma in realtà partecipi dei meccanismi di distruzione del più fragile, complici più o meno consapevoli dello scherno mediatico: tacciono o lo rimbalzano loro stessi, incapaci di sottrarsi al “gioco” e all’indicazione del più forte.

## **5. Il diritto/dovere di educare ai diritti**

D’altra parte gli stessi genitori spesso ignorano i meccanismi del web e la diffusione che immagini e filmati può avere, e la loro pervasiva rapidità. Ignorano o meglio non hanno ben riflettuto il contenuto che il dovere educativo di comportamenti socialmente responsabili deve avere. Certamente, volendo considerare le due categorie dell’art. 2048 c.c., mano a mano che il ragazzo cresce e che la vigilanza anche sui suoi strumenti informatici oltre che sul suo tempo sociale diviene difficile e quasi impossibile, diventa invece proporzionalmente più importante il contenuto all’educazione. Se è vero che un genitore di un preadolescente e di un adolescente ha ben pochi strumenti per vigilare, dovrebbe però aver avuto ben presente la necessità di educarlo alla piena consapevolezza dei diritti degli altri, al rispetto della loro immagine, della propria e altrui dignità, serenità e benessere psico-fisico; di indurlo a riflettere su quanto comportamenti apparentemente goliardici nell’era del web possano costituire gravi violazioni di diritti fondamentali di altri soggetti più vulnerabili. D’altronde la responsabilità oggettiva patrimoniale dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c. sarà esclusa solo se ed in quanto i genitori saranno stati in grado di provare di

avere percorso una strada educativa alla responsabilità sociale e ai diritti.

Se quanto descritto seppure in sommi capi è vero, bisogna allora chiedersi quale strada percorrere, dato che la società mediatica è una realtà, certamente molto positiva per l'evolversi sociale, che in modo crescente ha coinvolto ogni aspetto della nostra vita quotidiana e che sempre più la coinvolgerà.

Il primo *step* deve essere la stessa consapevolizzazione degli educatori (famiglia, scuola, altre agenzie educative) degli strumenti e delle possibili violazioni dei diritti che possono verificarsi: è necessario riappropriarsi di un ruolo educativo in senso dinamico, proteso verso le nuove frontiere dei diritti e una loro tutela più avanzata. La riappropriazione nella società post moderna della funzione educativa potrà essere tanto più efficace in quanto avverrà sul piano metodologico e teleologico, del condurre le persone in età evolutiva alla considerazione e appropriazione della responsabilità sociale e del dovere inderogabile di solidarietà.

A ciò non può essere disgiunta l'alfabetizzazione informatica degli educatori sui *social*, sulle diverse *app*, sulle loro ottime potenzialità ma anche sui rischi che possono comportare: ciò fa parte del dovere educativo. Gli educatori non possono ignorare gli strumenti attraverso i quali le relazioni giovanili si snodano, mantenendo la consapevole umiltà che tali strumenti non sono del tutto dominabili e nemmeno del tutto conoscibili da parte di chi non è "nativo digitale". Occorre l'apertura di un dialogo permanente con i figli e gli allievi (direi con le nuove generazioni) per consapevolizzarli dei diritti altrui e delle possibilità concrete che violazioni di tali diritti possano assumere una dimensione tale nel web da annihilare la persona che ne è vittima.

Occorre anche conoscere l'esistenza di strumenti giuridici e giudiziari alternativi a quelli penali e - tra l'altro - molto più efficaci perché non legati all'età di imputabilità dell'autore e per di più con la possibilità di essere prorogati fino ai 21 anni e l'umile consapevolezza della necessità di ricorrere all'aiuto degli esperti. Mi riferisco in particolare al c.d. procedimento amministrativo *ex art. 25 e sgg. R.D. 1404/1934*: molto poco noto, permette anche ai genitori di minorenni difficilmente gestibili di ricorrere al sostegno degli operatori (servizi, pedagogisti, psicologi) sotto la vigilanza del giudice per i minorenni irregolari per condotta o carattere. Il linguaggio normativo è obsoleto (1934!?!), lo strumento però è efficace, non punitivo né nei confronti dei minorenni né nei confronti dei genitori e va a coprire un'area molto vasta di comportamenti devianti incidendo sul piano educativo e dell'accompagnamento a una consapevolezza progressivamente matura delle conseguenze dei propri atti.

Occorre sperimentare nuove strade per rendere consapevoli i ragazzi di quali siano i rischi che derivano quasi automaticamente da alcuni comportamenti. Cammino ha lanciato (insieme ad UNICEF) sul piano nazionale una rilevante sfida educativa in un progetto alla legalità in varie scuole italiane che comprende tre fasi: la prima è una formazione frontale sui diritti propri e altrui, alla luce anche delle convenzioni sovranazionali e all'uso di strumenti mediatici, con le conseguenze che ciò può comportare (anche in termini di spesa delle proprie immagini e dell'uso che la talvolta troppo disinvolta messa in rete comporta). La seconda è la drammatizzazione da parte dei ragazzi di un processo penale minorile per un atto di bullismo o cyberbullismo: i ragazzi personificano tutti i personaggi il bullo, la vittima, gli spettatori (che nel loro ruolo apparentemente passivo hanno di per sé invece una valenza attiva spesso devastante), il giudice, i PM, l'avvocato, i testimoni. Attraverso il processo, la sua preparazione, il *role playing* si immedesimano nel dramma e nel disvalore sociale dello stesso, e poi discutono con il supporto di psicologi e pedagogisti. La terza fase è la restituzione alla comunità, educatori, sul piano dei diritti e della costruzione di un sistema di responsabilità sociale e di cultura di educazione ai diritti. Il progetto, nato dalla fertile immaginazione giuridica ed educativa dell'Avv. Giampiero De Cicco, presidente della sede Cammino di Benevento ed ivi sperimentato in varie scuole con successo, è stato attuato anche in altre territorialità, in una feconda alleanza di CAMMINO con UNICEF: Cagliari, Cassino, Catania, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Venezia.

Dove è stato sperimentato ha dato ottimi frutti: ne è scaturito uno scambio intenso ed entusiastico da parte dei ragazzi ma anche dei loro genitori e insegnanti, sul senso del vivere insieme e di come educarsi ai diritti costruendo la comunità nell'era di internet.



# Brevi cenni sui profili internazionali del contrasto al cyberbullismo

LORENZO SALAZAR

## 1. Premessa

La recente adozione in Italia della l. 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (GU n.127 del 3-6-2017), può rendere di attualità l'interesse a gettare un rapido sguardo all'*humus* internazionale ed europeo all'interno del quale la stessa è maturata.

Il dato di partenza appare indubbiamente quello della perdurante assenza, a livello internazionale di una definizione generalmente concordata di cyberbullismo così come pure di uno specifico strumento internazionale vincolante in materia.

Ai fini di un inquadramento del fenomeno al di là delle frontiere nazionali deve dunque pervenirsi per strade indirette, in particolare guardando agli strumenti relativi alla protezione dei fanciulli e dei soggetti deboli od ancora a quelli in materia di criminalità informatica o di protezione dei dati personali.

## 2. La dimensione del fenomeno

Volendo muovere, ai fini della corretta valutazione della dimensione del fenomeno, anzitutto dal dato statistico, quale ricavabile da studi condotti in materia da parte della Commissione europea, dovremmo dedurne che, tra gli Stati membri dell'UE, quelli dell'Europa nord orientale avrebbero il più alto tasso di rischio *online* sperimentato dai minori, venendo in esso ad includere anche il rischio di cadere vittimi-

me di condotte di cyberbullismo, mentre gli Stati membri dell'Europa occidentale e meridionale presenterebbero un tasso di rischio inferiore. La Polonia si collocherebbe al primo posto in tale poco commendevole graduatoria, con circa il 50% dei casi.

Le ragazze sembrerebbero essere toccate da tali condotte con frequenza maggiore rispetto ai maschi in molti Stati membri (così in Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Lussemburgo ed Italia), con un tasso che arriva a sfiorare il 90% in Repubblica Ceca. Le differenze si attenuano in Austria e Germania dove sembrerebbe che le ragazze siano leggermente meno toccate dal fenomeno rispetto ai ragazzi. In Polonia non si assisterebbe ad una differenza in termini di *gender* con una sostanziale equivalenza di casi tra ragazzi e ragazze, mentre la Bulgaria è l'unico Stato membro nel quale sarebbe stata riscontrata una netta maggioranza di vittime tra i ragazzi (ben il 61%).

In Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda ed Italia la maggioranza degli episodi di cyberbullismo si riscontrerebbe nel settore dell'educazione.

Per ciò che riguarda le c.d. "buone pratiche" in materia, ancorché la maggioranza delle stesse si rivolga ai soggetti minori, non tutte le stesse coinvolgerebbero in concreto questi ultimi in maniera attiva nella loro attuazione, mentre apparirebbero rivolte essenzialmente ad una diversificata galassia di *stakeholders*, quali organizzazioni non governative, scuole, educatori, genitori, etc. mentre il coinvolgimento dei Governi vedrebbe questi ultimi generalmente ridotti al ruolo di meri finanziatori di tali iniziative.

### **3. Definizioni**

Venendo ora al problema delle definizioni, non esiste, come già si è avuto modo di anticipare, una singola definizione di cyberbullismo che possa considerarsi come generalmente accettata a livello europeo od internazionale.

Il cyberbullismo, in primo luogo, non dovrebbe venire identificato od associato esclusivamente al problema del bullismo ai danni di minori ("*childrenbulling*") anche se sono questi ultimi ad esserne maggiormente colpiti. In molti casi dunque anche i tentativi di definizione risentono di tale sostanziale associazione tra i due concetti.

Il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del Fanciullo, nel suo "General Comment" n° 13, del 18 aprile 2011, ha indirettamente definito il cyberbullismo

come “*psychological bullying and hazing by adults or other children, including via information and communication technologies (ICTs) such as mobile phones and the internet*”.

La Commissione europea ha da parte sua definito il cyberbullismo come una condotta di ripetuto assalto verbale o psicologico condotto da un individuo o da un gruppo di individui nei confronti di altri soggetti attraverso servizi *online* e telefonia mobile ([https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo\\_09\\_58/MEMO\\_09\\_58\\_EN.pdf](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_09_58/MEMO_09_58_EN.pdf)).

Secondo uno studio condotto nel 2009 da parte di un istituto di ricerca spagnolo (INTECO) sulle condotte sicure nell’uso delle tecnologie di telecomunicazione da parte dei minori, il cyberbullying viene definito come molestie compiute tra coetanei avvalendosi della tecnologia delle telecomunicazioni e che include atti di ricatto, umiliazione e insulti rivolti da un minore ad un altro (<https://it.scribd.com/document/47007128/Study-on-Safety-and-Privacy-in-the-Use-of-Mobile-Services-by-Spanish-Minors-English-Version-By-INTECO>).

A livello accademico il fenomeno è stato già da tempo risalente descritto, con definizione ripetutamente ripresa e che appare condivisa, come “*an aggressive act or behaviour that is carried out using electronic means by a group or an individual repeatedly and over time against a victim who cannot easily defend him or herself*” (Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*, Oxford, Blackwell).

#### **4. Nazioni Unite**

Venendo ora ad esaminare il generale quadro di *policy* in materia ed in mancanza di uno specifico strumento di riferimento al quale guardare, occorrerà ricercare lo stesso all’interno di altre fonti internazionali.

Tra questi, un posto di assoluta rilevanza occupa la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui Diritti del Fanciullo (UN Convention on the Rights of the Child - UNCRC). Il suo art. 19 stabilisce che il fanciullo deve essere protetto da ogni forma di violenza, fisica o mentale. L’attuazione della Convenzione del 1989 è monitorata da un Comitato (il *UN Committee on the Rights of the Child*) il quale ha messo in rilievo come il bullismo sia da considerare come una violazione grave dei diritti del fanciullo. Il “*Psychological bullying*”, inclusi i casi in cui venga compiuto attraverso

mezzi di comunicazione elettronica, è stato classificato come una forma di violenza mentale che può pertanto costituire una violazione dell'art. 19 della UNCRC alla stregua di ogni altra forma di violenza. Anche altre disposizioni della Convenzione potrebbero entrare in linea di conto, quali la violazione del diritto al divertimento (art. 31) e a quello alla libertà di espressione (art. 31).

Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea ha, da parte sua, riconosciuto espressamente la necessità di rispettare i diritti dei fanciulli ed ha affermato la necessità che il diritto dell'Unione tenga in debito conto la UNCRC (cfr., tra le altre, C-34/09, C-497/10).

Nel 2014 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla protezione dei fanciulli dal bullismo che chiede agli Stati membri di prendere appropriate misure per prevenire e proteggere i minori dalle varie forme di bullismo.

## **5. Consiglio d'Europa**

A livello regionale, il Consiglio d'Europa ha, per parte sua, adottato una "Strategia" sui diritti del bambino per il 2016-2021 che identifica 5 priorità per l'azione degli Stati membri dell'Organizzazione, priorità tra le quali figura il tema dei diritti dei fanciulli nell'ambiente digitale.

La Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) protegge e promuove i diritti fondamentali che sono applicabili ai diritti dei minori e dei giovani. Questi includono il diritto alla protezione della privacy (art. 8 della CEDU), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 9), la libertà di espressione (art. 10) e la proibizione di forme di discriminazione (art. 14), diritti che oggi sono anche protetti, in seno all'Unione europea, attraverso la Carta europea dei diritti fondamentali divenuta legalmente vincolante a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.

Il cyberbullismo può anche rientrare tra i delitti informatici che ricadono nell'ambito della Convenzione di Budapest sul *cybercrime*, del 23 novembre 2001 (STE n°185) e del suo protocollo addizionale che prevede l'incriminazione delle condotte che violino la sicurezza delle reti, così come l'accesso illegale ad un sistema informatico, le intercettazioni illegali, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, alterazione o soppressione di dati informatici e che obbliga anche gli Stati

membri ad introdurre adeguati poteri e procedure investigative per contrastare i reati informatici.

Le vittime di atti di cyberbullismo possono inoltre beneficiare delle disposizioni di protezione offerte dalla “Convenzione di Lanzarote”, del 25 ottobre 2007, del Consiglio d’Europa (STE n°201) sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, il cui art. 23 obbliga gli Stati parte ad incriminare le condotte di sollecitazione dei minori per finalità sessuali attraverso l’uso di tecnologia informatica. Proprio a tale riguardo il Comitato incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Lanzarote ha adottato un parere che invita gli Stati parte a prendere in considerazione l’estensione di tale obbligo di incriminazione anche ai casi in cui l’abuso sessuale non consista in una condotta commessa in occasione di un incontro fisico bensì commesso *online*.

L’intero complesso delle disposizioni sopra richiamate ricade poi sotto il generale ombrello protettivo offerto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1980 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n°108) che si prefigge per scopo la protezione delle persone contro l’uso abusivo di tale trattamento.

## 6. Unione europea

Scendendo, da ultimo, a gettare un rapido sguardo al quadro dell’Unione europea, quest’ultima ritiene di avere un ruolo essenzialmente suppletivo e complementare con riguardo al problema del cyberbullismo, ruolo che si concreta in sostanza nell’offrire sostegno agli Stati membri per ciò che riguarda le iniziative dagli stessi adottate a livello interno. Su tale premessa, l’Unione ritiene comunque di disporre delle competenze ad essa affidate dai Trattati per ciò che riguarda in particolare la disciplina di aree direttamente od indirettamente correlate ai diritti dei minori.

Proprio in questo campo, infatti, la “*EU Agenda for the Rights of the Child (2011-2014)*” stabilisce una serie di obiettivi che includono anche il contrasto alla violenza nei confronti dei minori nell’ambiente del web, tematica in ordine alla quale sono state assunte anche numerose altre iniziative specifiche.

Tra queste si segnala particolarmente la “Strategia” della Commissione per un migliore internet per i ragazzi (“*The Commission’s 2012 Strategy for a Better Internet for Kids - BIK*”) che mira a proteggere i minori dall’esposizione a contenuti pericolosi

online, tra i quali il *cyberbullying*, integrando anche un sostegno all'industria al fine di promuovere iniziative di autoregolamentazione.

Nel 2014, in occasione del 25mo anniversario della già ricordata Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che riconosce la crescente preoccupazione per la protezione dei minori su internet, richiedendo agli Stati membri di combattere il cyberbullismo e di elevare il livello di attenzione sul fenomeno.

Dopo la conclusione, già nel 2007, di una prima intesa con gli operatori del settore delle telecomunicazioni, il 10 febbraio 2009, in occasione del "*Safer Internet Day 2009*", i 17 maggiori social networks attivi in Europa (Facebook, Google/YouTube, Microsoft Europe, Myspace, Yahoo!Europe, etc. ) hanno firmato congiuntamente il primo accordo europeo a conferma di un impegno congiunto in materia.

In assenza di precisi strumenti giuridici dell'Unione in materia di cyberbullismo, anche in tale contesto risultano comunque applicabili al fenomeno alcuni strumenti di carattere più generale. quali la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Anche il c.d. "diritto all'oblio", previsto dall'art. 17 del nuovo regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati - "GDPR") prevede tutele maggiori rispetto a quanto già previsto dall'art. 12 della precedente direttiva 95/46/CE, oggi abrogata, in quanto obbliga ad una cancellazione "*senza ingiustificato ritardo*", a partire dal momento della richiesta, dei dati dei quali il regolamento prevede un diritto dell'interessato alla cancellazione.

Guardando da ultimo alle Raccomandazioni rivolte in materia dal Parlamento europeo agli Stati membri, si segnalano in particolare quelle rivolte a:

- privilegiare un approccio preventivo rispetto a quello meramente repressivo;
- effettuare misurazioni regolari e sistematiche del fenomeno attraverso l'introduzione di sistemi di raccolta dati a livello centrale e locale;
- lo svolgimento di un più attivo ruolo in materia da parte dell'Ombudsman dei bambini;
- l'introduzione di strategie dirette a promuovere un ambiente di più sana educazione dentro ed al di fuori del sistema scolastico il quale dovrebbe venire anche

incitato a prevenire e combattere il fenomeno al suo interno;

- la promozione di un radicale cambiamento culturale che coinvolga gli autori, che dovrebbero divenire più consapevoli delle conseguenze delle loro azioni, le vittime, che dovrebbero essere incitate a denunciare gli episodi, e gli intermediari che dovrebbero supportare queste ultime;

- la denuncia delle condotte criminose in materia, anche attraverso il ricorso ad apposite linee dedicate (*"Helplines"*), viene promosso così come anche la creazione di strutture e di programmi dedicati finalizzato al trattamento delle vittime e delle loro famiglie nei casi più gravi.

## 7. Cenni conclusivi

In conclusione sembra potersi affermare che - pur nella già segnalata assenza di specifici strumenti vincolanti adottati in materia da parte dell'Unione o di altre Organizzazioni internazionali o forse proprio in ragione di essa - la materia del cyberbullismo appare particolarmente prestarsi ad un approccio multidisciplinare orientato in prevalenza alla prevenzione. In soccorso di un tale approccio milita anche l'esistenza dei numerosi strumenti di natura orizzontale o verticale che risultano indirettamente applicabili in materia, dalla CEDU del 1950 al GDPR del 2018.

L'attuale neointrodotta legislazione italiana appare sostanzialmente in linea con le rinvenibili indicazioni internazionali, in particolare sotto il profilo della promozione delle attività di prevenzione nelle scuole, della possibilità di sollecita rimozione contenuti e per il ruolo riconosciuto alla figura del Garante.

Se giudicare i risultati dell'applicazione concreta di tale recente normativa appare sicuramente prematuro, non può invece non rilevarsi come, in ragione dell'assenza di strumenti armonizzati, sia oggi anche assente un qualsiasi meccanismo internazionale di monitoraggio *ad hoc*, analogo a quelli invece esistenti in altre materie, che sia suscettibile di offrire un più esatto quadro comparato delle iniziative poste in essere dai diversi Stati e della loro efficacia.

Nell'immediato, comunque, in attesa della eventuale conclusione di tali strumenti internazionali, una speciale attenzione al fenomeno potrebbe venire rivolta al momento della effettuazione delle valutazioni condotte da altri meccanismi previsti dalle Convenzioni che si occupano di affrontare problematiche in qualche modo collegate al cyberbullismo, quali ad esempio i meccanismi di valutazione esistenti

per le già ricordate Convenzioni di Lanzarote e di Budapest del Consiglio di Europa.



## **Bullismo e cyberbullismo: una sfida per proteggere il futuro dei nostri figli**

ANTONIO AFFINITA

La cronaca ci racconta quotidianamente di minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo. Le offese verbali, le aggressioni violente, i ricatti, le minacce, le “prese in giro”, i danni alle proprie cose sono ormai fatti quotidiani, soprattutto sui social network, all’interno dell’ambiente scolastico o dei luoghi di ritrovo dei giovani.

C’è molta disinformazione e reticenza riguardo questo argomento, da un lato perché i casi di bullismo sono spesso sottovalutati e scambiati per casi normali di litigi tra compagni e amici, dall’altro perché i minori sono spesso restii a parlarne a casa o a scuola.

Infatti i bambini e gli adolescenti vittime di bullismo, tendenzialmente, non parlano delle prepotenze subite. Non è facile raccontare ai genitori o agli adulti con cui interagiscono (oltre ai familiari, docenti, operatori, allenatori) quello che subiscono. Si vergognano e hanno paura di quello che possa succedere se fanno la “spia”, non vogliono dare un pensiero o una sofferenza ai genitori, hanno paura di non essere compresi.

In questo quadro risulta strategica la prevenzione e per questo concentrarsi sui contesti individuali, familiari e sociali nei quali questi problemi si sviluppano e ne rappresentano fattori di rischio che incidono sul comportamento dei ragazzi, determinando anche l’aggressività di un bullo.

A livello individuale è importante riferirsi al temperamento, alla predisposizione verso giochi violenti, alla diagnosi accertata (o la tendenza) verso un *deficit* di attenzione e di iperattività (ADHD), alle limitate competenze e capacità di *problem solving*.

E a livello familiare? Quali devono essere i comportamenti da promuovere o da evitare?

Ovviamente genitori che hanno atteggiamenti aggressivi o ricorrono frequentemente alla violenza costituiscono un errato modello di riferimento. Per questo motivo, i bambini che vivono in ambienti familiari ostili hanno maggiore predisposizione a sviluppare comportamenti da bullo. Ma anche una scarsa attenzione alle abitudini, alle esigenze, alle passioni e agli interessi dei propri figli e il disinteresse o il disimpegno educativo nei loro confronti, influisce sullo sviluppo e sui comportamenti dei ragazzi. Inoltre, l'imposizione di regole severe che non vengono fatte rispettare, promesse di punizioni che non hanno un seguito o anche reazioni esagerate che si alternano ad atteggiamenti di indifferenza, determinano l'incremento di condotte scorrette dei ragazzi, che, a seguito di ciò, non riescono realmente a comprendere e capire la gravità delle loro azioni.

Ma cosa avviene nel contesto scolastico o sociale? Il bullo, all'interno del gruppo, tende spesso a ricercare compagni che possano sostenerlo e approvare i suoi comportamenti. Ciò provoca in lui gratificazione e soddisfazione, che lo portano a ripetere nuovamente le sue azioni.

Spesso, di fronte a questi eventi, i genitori o gli insegnanti si sentono inermi e ci chiedono "come possiamo affrontare e risolvere il problema?", "come possiamo evitare che succeda di nuovo?".

Proprio per queste ragioni è fondamentale la prevenzione e, quindi, la formazione e la sensibilizzazione. I genitori ma anche i docenti, gli operatori, gli allenatori e tutti coloro che in qualche modo interagiscono con i minori, devono essere formati ed informati sui potenziali campanelli d'allarme rilevabili nei contesti, negli atteggiamenti e nei comportamenti e sulle possibili cause di questa problematica.

Il bullismo o il cyberbullismo non sono avvenimenti che la vittima deve affrontare da sola, riguardano anche i genitori, l'istituzione scolastica, la Società Sportiva che i nostri figli frequentano. Dunque, non bisogna aver paura di discuterne, di far capire ai minori che è importante parlarne con gli adulti di riferimento e rivolgersi alle autorità competenti per risolvere il problema.

Vincere questa battaglia contro il bullismo, quindi, è possibile. I giovani vanno affiancati perché, per età e maturità, non possono farcela da soli; la scuola e la famiglia, prima di tutto, devono offrire all'adolescente un'adeguata informazione, consigliare una maggiore capacità di osservazione rispetto al bullismo, di modo che sappia superare e affrontare le situazioni di prevaricazione e prepotenza.

Infine, siamo quindi convinti che la tutela dei minori dai pericoli del web, dal bullismo e dal cyberbullismo sia un atto di responsabilità collettiva che deve coin-

volgere non solo le famiglie ma anche gli insegnanti, le scuole, gli Enti e le Istituzioni centrali e territoriali. Per questo crediamo che la prevenzione e la formazione siano armi formidabili per vincere la sfida di tutti noi per il futuro dei nostri figli.

## La nuova legge sul cyberbullismo e la prevenzione in ambito scolastico

CARLA DI LELLO

### 1. **Introduzione - le novità introdotte in Italia per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71**

Non vi è dubbio che il mondo digitale abbia aperto nuovi scenari relazionali che in passato non avrebbero mai potuto immaginarsi. Questo nuovo “mondo” virtuale è diventato un luogo di contatto prioritario per i minori, i quali, ormai, intrecciano le proprie relazioni di amicizia sui social *network*, imparano ad incontrarsi *online* su piattaforme di gioco e a essere attivi nella ricerca di informazioni su internet. Pertanto, il cyberspazio è divenuto un veicolo di relazione privilegiata per i minori.

Se questo è vero, ed è vero anche che la cultura digitale ha portato con sé innumerevoli vantaggi, è altrettanto vero però che, mentre in passato i pericoli per i minori erano legati alle relazioni che si intrecciavano per strada, le c.d. famose “cattive compagnie”, oggi, invece, i veri rischi si annidano nelle relazioni c.d. “virtuali”.

Nel mondo “virtuale” i minori vengono in contatto con un mondo di “identità” e “piazze” fittizie. Un mondo dove il controllo degli adulti non sempre risulta essere adeguato, come è inadeguata l’educazione all’utilizzo dei mezzi stessi di connessione alla rete stessa.

Attualmente, quindi, i veri pericoli per i minori si celano nelle “proprie stanze” e nel mondo delle relazioni virtuali che ivi, davanti ad un qualsiasi strumento di comunicazione connesso in rete, sono capaci di instaurare.

Alla luce di quanto detto non possiamo che evidenziare come, se il feno-

meno del bullismo è sempre esistito, quello del cyberbullismo presenta tuttavia un *quid* in più<sup>1</sup>. In primo luogo, i soggetti agenti sono difficilmente individuabili, ciò fa perdere anche la percezione dell'antigiuridicità del fatto compiuto. Infatti, mentre un maltrattamento nel mondo non virtuale innesca subito una reazione di dissenso e evidenzia una chiara antigiuridicità da parte di chi lo osserva, lo stesso fatto, compiuto nel cyberspazio non ha la stessa valenza percettiva di antigiuridicità.

In secondo luogo, la "ridondanza" e forza espansiva della rete, fanno sì che un determinato comportamento diventi subito di pubblica diffusione, difficilmente arginabile e sfuggente per lo stesso soggetto che lo ha innescato<sup>2</sup>.

In questo quadro complesso, non vi è dubbio che risulti fondamentale, più che in passato, un'educazione dei minori alla legalità, comprensiva delle varie fattispecie di reato che si possono compiere in rete.

Diventa pertanto essenziale il compito di tutti coloro che sono coinvolti nell'educazione e nella formazione dei minori diffondere e promuovere metodi didattici e pratiche educative rispettose della loro dignità, anche in un mondo tecnologicamente evoluto, dove il principio guida giuridico-positivo dell'attività educativa deve essere innanzitutto il superiore interesse del minore.

In questo senso si muove appunto la legge del 21 maggio 2017, n. 71<sup>3</sup>, laddove la collaborazione tra scuola e famiglia, richiamata in un'ottica di alleanza educativa, diviene un utile strumento per la delimitazione del fenomeno.

## **2. Le novità introdotte dalla disciplina del cyberbullismo per gli Istituti Scolastici**

La disciplina introdotta dalla legge del 21 maggio 2017, n. 71, il cui obiet-

---

1. Non si entrerà nello specifico nella evidenziazione dei profili sociologici e tecnici delle divergenze tra i due fenomeni per i quali si rinvia a F. DE SALVATORE, *Bullismo e cyberbulling, dal reale al virtuale tra media e new media*, in *Mimorigiustizia*, 2012, p. 94 ss. ed anche L. PISANO e M.E. SATURNO, *Le prepotenze che non terminano mai*, in *Psicologia contemporanea*, 2008, p. 40.

2. Su tali aspetti v. M. BERGONZI PERRONE, *Il cyberstalking e il cyberbullismo: l'evoluzione del fenomeno a sei anni dall'entrata in vigore dell'art. 612 bis del codice penale*, in "Cyberspazio e diritto", 2015, n. 3, pp. 441-457; C. BERNARDI, S. BONAVITA, M. REGGIANI, *Social media security: introduzione teorica e possibile approccio*, ivi, 2014, n. 1, pp. 73-95.

3. Tra i primissimi commenti alla Legge 71/2017 si veda: M. ALOVISIO, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI (a cura di), *Il cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71*, Roma, Dike Giuridica, 2017; P. RUSSO, E. BASSOLI, *Contrasto al cyberbullismo: una legge utile?*, in "Quotidiano Giuridico", 6 marzo 2017; P. PITTARO, *Legge sul cyberbullismo*, in "Famiglia e diritto", 2017, n. 8-9, pp. 819-823.

tivo è, appunto, quello della “*tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, presenta alcune importanti novità in ottica di prevenzione del fenomeno e l’intero impianto normativo vede nella scuola un interlocutore privilegiato nel contrasto ai fenomeni del cyberbullismo<sup>4</sup>.

Infatti, balza agli occhi l’obbligo imposto alle scuole di dotarsi di un sistema per gestire il rischio di atti di bullismo nella modalità di *cybercrime*, per prevenirlo e contrastarlo con misure tracciabili, controllabili e migliorabili<sup>5</sup>.

Gli obiettivi della legge sono pertanto chiari e si muovono in un’ottica educativa anziché repressiva.

In particolare, l’articolo 4 della legge del 21 maggio 2017, n. 7, dispone anzitutto, al comma 1, che, per dare attuazione alle finalità della legge stessa, il Ministero dell’Istruzione Ricerca e Università (Miur), di concerto con il Ministero della Giustizia, adotti specifiche “*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole*”<sup>6</sup>, da aggiornare a cadenza biennale, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale. In particolare si dovrà intervenire: *a)* sulla formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; *b)* sulla promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di cosiddetta *peer education* (educazione alla pari), nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; *c)* sulla previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti<sup>7</sup>.

4. “*Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*”. (cfr. art. 1, comma 2, legge 71/2017). La definizione data dalla legge n. 71/2017 di cyberbullismo è volutamente molto ampia, tale da abbracciare una varietà di fatti la cui qualificazione giuridica si fatica ad individuare: vi sono atti e fatti che integrano ipotesi di reato, accanto ad atti e fatti di vita quotidiana la cui portata offensiva verso la dignità del minore è tale da annoverarli tra le ipotesi di *cyberbullismo*. Non vi rientrano, invece, le condotte di bullismo commesse off line, come invece risultava dalla versione approvata dalla Camera dei deputati, ma la disposizione circoscrive l’attenzione alle sole condotte vessatorie compiute per via telematica. Al riguardo cfr. R.M. COLANGELO, *Cyberbullismo e responsabilità: Internet è veramente un mondo virtuale?*, in P. Passaglia, D. Poletti (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole*, Pisa, Pisa University Press, 2017, pp. 193-206.

5. Cfr. al riguardo il sistema previsto appunto dall’art. 4 della legge n. 71/2017.

6. Nota MIUR 27.10.2017, prot. n. 5515: Piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali (art. 1, comma 16, legge n. 107/2015) e Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4, legge n. 71/2017).

7. Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) dovranno, a tal fine, pubblicare bandi per il finanziamento

È da evidenziare, tuttavia, che le Linee di orientamento adottate dal MIUR nell'ottobre del 2017<sup>8</sup> in attuazione della legge, non presentano, a nostro parere, elementi di novità rispetto a quelle adottate in seguito alla previsione dell'art. 1, co. 7, lett. l), legge del 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "La buona scuola"), che è intervenuta espressamente "in materia di prevenzione e contrasto [...] di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico"<sup>9</sup>.

Da quello che possiamo comunque osservare tutto l'impianto normativo si preoccupa di definire il fenomeno del cyberbullismo, di individuare gli "attori", cioè le autorità incaricate di gestire il contrasto dentro e fuori l'ambito scolastico e di "poggiare" sulle "Linee di orientamento" preventive tutti gli sforzi.

Pertanto la legge n. 71/2017 agli artt. 3 e 4 si appalesa da subito come un intervento diretto a realizzare un sistema di prevenzione sociale<sup>10</sup>.

È da notare, poi, come una posizione di rilievo per prevenire e contrastare i fenomeni di cyberbullismo diventa il referente del cyberbullismo<sup>11</sup>.

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, dovrà individuare fra i docenti un "referente" con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, il quale potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

di progetti elaborati dagli istituti scolastici per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo, nonché campagne di educazione alla legalità (comma 4 dell'art. 4 della legge).

8. Cfr. nota 6

9. Cfr. l'art. 1, co. 7, lett. l), l. 13 luglio 2015, n. 107 "7. *Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: (omissis) l) (omissis) di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico (omissis).*"

10. Come noto, la prevenzione generale sociale si distingue dalla prevenzione generale penale: mentre quest'ultima è volta a distogliere gli individui dal crimine anzitutto mediante la minaccia di una pena, la prima intende promuovere l'adesione spontanea della generalità dei consociati ai valori sottesi all'ordinamento giuridico attraverso interventi di carattere educativo e culturale, ovvero attivando sistemi di controllo sociale, in primis famiglia e istituzioni scolastiche (sul punto v., in sintesi, F. MANTOVANI, *Diritto penale - parte generale*, Padova 2015, p. 695 s.; *amplius* M. VENTURIOLI, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio al protagonismo?* Napoli 2015, p. 58 s.).

11. Art. 4, comma 3, legge n. 71/2017: "Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio".

Nell'ambito dell'istituzione scolastica il docente referente potrà, poi, svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di regolamenti (Regolamento d'Istituto), atti e documenti (PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa, PdM - Piani di Miglioramento, Rav - Rapporto di autovalutazione)<sup>12</sup>.

È previsto poi, uno specifico obbligo di informativa alle famiglie da parte dei dirigenti scolastici che vengano a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, dopo tale informativa c'è anche un obbligo di attivare adeguate azioni di carattere educativo<sup>13</sup>.

I Regolamenti degli istituti scolastici, infine, dovranno essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti<sup>14</sup>. In quest'ultima sede, nell'ambito della propria autonomia ogni istituto potrà stabilire regole precise sull'uso degli smartphone durante l'orario scolastico e irrogare le sanzioni ritenute opportune che devono essere previste dal regolamento di istituto o da quello disciplinare<sup>15</sup>.

12. Cfr. R. BOCCHINI - M. MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 2, 1 marzo 2018, pp. 340 ss. Secondo gli autori tuttavia "Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono quindi attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di e-policy d'istituto". Sulla non attribuzioni di nuovi compiti, ci sentiamo di dissentire, in quanto la semplice attribuzione della funzione di coordinamento con le forze di polizia rappresenta già un *quid* in più rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa.

13. Art. 5 della legge n. 71/2017.

14. *Ibidem*.

15. La legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il dirigente scolastico definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (d.P.R. n. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo. Secondo le linee di orientamento del MIUR le misure di intervento immediato che i dirigenti scolastici sono chiamati a effettuare, qualora vengano a conoscenza di episodi di cyberbullismo, dovranno essere integrate e previste nei regolamenti di istituto e nei patti di corresponsabilità, al fine di meglio regolamentare l'insieme dei provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Cfr. R. BOCCHINI - M. MONTANARI, *Le nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 2, 1 marzo 2018, pp. 340 ss.



### **3. Responsabilità dell'Istituto Scolastico e dei Docenti alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 71/2017**

L'illecito commesso dal minore ai danni di altro soggetto minore tramite la rete internet e i sistemi di social network genera conseguenze sui piani civilistico e penalistico, non solo a carico di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ma anche di coloro che abbiano per un tempo definito un rapporto inteso a educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Per tale ragione gli istituti scolastici e i docenti dovranno prestare particolare attenzione alle conseguenze giuridiche in tema di responsabilità della nuova normativa.

Come ben sappiamo il problema della responsabilità dei docenti e degli istituti scolastici è stato oggetto di ampie discussioni in relazione a molteplici aspetti, su cui, tuttavia, in questa sede non ci soffermeremo<sup>16</sup>.

Quello che invece è degno di nota è che il nuovo quadro giuridico ha sicuramente il pregio di facilitare l'onere della prova delle vittime di cyberbullismo, fornendo indicatori sui quali fondare la responsabilità per fatto illecito degli insegnanti per carente vigilanza ai sensi dell'art. 2048 cc. e fornendo elementi per indicare i casi in cui la scuola è chiamata a rispondere civilmente in virtù del rapporto organico del personale dipendente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e art. 61/2 della legge n. 312/80<sup>17</sup>.

La legge ha infatti un contenuto precettivo che, imponendo specifici obblighi a carico del Miur e degli Istituti scolastici, pone le basi per fondare un tipo di responsabilità omissiva a carico dei soggetti che non hanno correttamente adempiuto

---

16. Per un quadro generale sull'argomento v. F. STADERINI *La responsabilità civile degli insegnanti e dei dirigenti scolastici*, Milano, 1981.

17. In base all'art. 61, legge 11.7.1980, n. 312 "la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi". Inoltre, il 2° co. dispone che "la limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". In questo modo, per i danni provocati a terzi dagli alunni di una scuola pubblica, è responsabile nei confronti del danneggiato soltanto il Ministero della pubblica istruzione, mentre l'insegnante ha una responsabilità interna, in sede di rivalsa, in caso di dolo o colpa grave. La normativa si applica solo per gli insegnanti dipendenti di enti pubblici statali e non agli insegnanti dipendenti di enti pubblici non statali o di istituzioni private.

o abbiano omissso di adempiere agli obblighi ivi imposti.

Si pensi ad esempio alla mancata nomina del referente per il cyberbullismo la quale potrebbe rientrare in una tale ipotesi. L'Istituto scolastico non nominando il referente, avrebbe "omesso di porre in essere tutte le misure atte ad evitare l'evento"<sup>18</sup>.

La giurisprudenza, infatti, ha considerato la diffusione di video illeciti *online* quali attività del tutto prevedibili "in ragazzi di età pre-adolescenziale, dotati di telefonini abilitati a riprese video e generalmente fruitori di social network"<sup>19</sup>. Ebbene, data la "prevedibilità" dell'evento, il non adottare "almeno" tutte le misure individuate dalla legge per prevenirlo, non può che portare ad una forma di responsabilità per l'istituzione inadempiente.

Vi è poi da evidenziare come nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della responsabilità della scuola, ha avuto sempre una rilevanza la collocazione spazio-temporale del fatto compiuto.

In modo molto semplificativo diciamo che se la condotta del minore si realizzava in orario scolastico e all'interno delle mura scolastiche ciò è sempre stato ritenuto sufficiente a far operare la presunzione di responsabilità dell'Istituto Scolastico.

Riguardo alla responsabilità dell'Istituto Scolastico in caso di cyberbullismo, vi è invece da notare che risulta difficile individuare i confini spaziali e temporali tra responsabilità dell'istituto scolastico e quella genitoriale. I fatti di cyberbullismo, infatti, si realizzano in uno spazio "virtuale" diverso da quello della scuola e da qualsiasi altro luogo fisico in cui i minori potrebbero trovarsi.

Orbene, sicuramente è possibile sostenere che se la condotta è stata posta in essere in orario scolastico (fino a che perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all'uscita), l'amministrazione scolastica dovrà provare di avere adottato le misure atte a prevenire l'illecito (prova liberatoria della *culpa in vigilando*)<sup>20</sup>. Tuttavia, una

---

18. È orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori che per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, "non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale". *Ex pluribus v. Cassazione Civile 21 febbraio 2003, n. 2657.*

19. Sentenza Tribunale di Brescia numero 1955, 22 giugno 2017.

20. Sentenza Tribunale di Milano del 7 giugno 2013, n. 8081, secondo cui sussiste la responsabilità del Ministero, *per culpa in vigilando*, per le lesioni patite nella scuola da un minore e che "per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.

recente sentenza del Tribunale di Roma ha evidenziato che anche se gli episodi si sono verificati fuori dalla scuola, ma sono stati maturati all'interno della classe, possono dar luogo a una responsabilità dell'istituto, che di conseguenza non può ignorarli<sup>21</sup>.

Infine ricordiamo che gli insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie assumono durante il servizio la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art 357 del c.p. (ciò vale anche per il personale non docente seppur con qualche distinguo) e, come tale, l'insegnante, allo stesso modo di ogni altro pubblico ufficiale ha l'obbligo di riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, ciò significa che se all'interno dell'edificio scolastico verifica la commissione di un reato perseguibile d'ufficio è obbligato a riferire all'Autorità giudiziaria l'accaduto<sup>22</sup>.

#### 4. Conclusioni

Alla luce della normativa posta dalla legge n. 71/2017, che ha imboccato definitivamente la strada educativa nella prevenzione dei fenomeni del cyberbullismo, si può sostenere che la posizione di responsabilità degli istituti scolastici si sia aggravata.

Infatti, la normativa ha implementato un sistema in cui gli Istituti scolastici avranno degli specifici obblighi di fare con finalità preventive, la cui inadempienza

21. Sentenza Tribunale di Roma numero 6919 del 4 aprile 2018.

22. È il caso di ricordare che la Legge prevede anche all'art. 7 una procedura di ammonimento per il minore ultraquattordicenne che abbia compiuto atti di cyberbullismo a danno di altri minori, tali da integrare le fattispecie espressamente richiamate dalla norma degli artt. 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minacce) c.p. In estrema sintesi, prima che sia stata presentata querela o sporta denuncia all'autorità giudiziaria, sia applicabile la procedura di ammonimento di cui all'art. 8, comma 1 e 2, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modifiche. Una volta accertato il *fumus* di una condotta che possa integrare le fattispecie di reato richiamate dalla norma, la vittima titolare del diritto di querela che abbia compiuto i 14 anni d'età ai sensi dell'art. 120 c.p. o il titolare della responsabilità genitoriale, anche contro la volontà della vittima, possono presentare istanza di ammonimento al Questore che, se del caso, raccolte le opportune informazioni per il tramite degli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, accoglierà la richiesta e procederà senza ritardo.

Il Questore, dunque, ammonirà oralmente il minore che ha commesso il fatto, il quale sarà convocato unitamente ad almeno un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, e tale ammonimento cesserà i suoi effetti al compimento della maggiore età (art. 7, commi 2 e 3 della legge n. 71/2017). L'istituto in questione svolge una funzione cautelare e preventiva perché, attraverso un procedimento amministrativo, ha la finalità di redarguire il minore che abbia tenuto un comportamento integrante le fattispecie di reato indicate, perché comprenda la natura disdicevole e lesiva (TAR Trentino-Alto Adige-Trento, sez. I, 3 aprile 2017, n. 118).

potrà divenire indice presuntivo di responsabilità.

Abbiamo evidenziato, ad esempio, che la semplice non ottemperanza all'obbligo di nomina del responsabile del cyberbullismo potrebbe far operare una presunzione di responsabilità.

Inoltre, ancor più che in passato, sarà pertanto essenziale, al fine di provare di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire l'evento, integrare i Regolamenti d'istituto e gli altri atti e documenti scolastici, come previsto dalla legge stessa, con misure e strumenti preventivi e regolamentari.

Questo tipo di intervento in ambito regolamentare interno all'Istituto Scolastico, risulta ancora più essenziale, se si pensa che la maggior parte dei comportamenti di cyberbullismo che si realizzano *online* sono potenzialmente riferibili all'istituto scolastico stesso, il quale dovrà, sia che l'evento si sia verificato in uno ambito spazio-temporale riferibile alla scuola e sia che si sia verificato al di fuori di quest'ambito, ovvero al di fuori del contesto relazionale che si instaura all'interno della scuola, provare, appunto di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla legge ai fini preventivi.

Inoltre, ai fini di escludere almeno la presunzione di responsabilità per fatti realizzatisi in orario scolastico ed individuare gli autori della condotta, sarà importante la regolamentazione dell'accesso degli studenti ai pc e ad internet durante l'orario scolastico rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse da quelle istituzionali e didattiche.

Infine, ricordiamo che in virtù della qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del c.p. assunta dagli insegnanti durante il servizio quest'ultimo avrà l'obbligo di riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Per tale ragione anche la mancata attivazione di tutte le procedure all'uopo previste nel caso in cui il docente venga a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a rappresentare una ipotesi di reato, sarà fonte, a nostro parere, di ulteriore responsabilità.

## Intervento libero

DACIA MALZONE

Purtroppo negli ultimi anni stiamo assistendo al dilagarsi del fenomeno del bullismo inteso come comportamento vessatorio, fisico o anche solo psicologico, compiuto da un soggetto nei confronti di altro soggetto più debole.

Moto spesso teatro di questi episodi è la scuola.

Essendo essa il luogo più comune di incontri tra gli adolescenti è facile che il ragazzo più malizioso (definiamolo così) prenda il sopravvento sul più debole fino ad annullarne completamente la volontà.

Questo comporta nella vittima un chiaro disagio, portandolo ad allontanarsi dagli amici e dai luoghi che si è soliti frequentare allo scopo di evitare ulteriori vessazioni.

Al contempo la vittima entra in uno stato di apatia, perde interesse sia nella vita sociale che nello studio.

Il fenomeno del bullismo oggi è molto conosciuto e, lo dico da docente, oggi siamo molto attenti sia nell'individuare comportamenti anomali nei nostri alunni sia nel creare con loro un rapporto che, nel rispetto dei ruoli, infonda nell'alunno una fiducia tale nel docente da portarlo a confidarsi.

Il fenomeno del bullismo si è però ingigantito sino a divenire quasi incontrollabile a causa dell'utilizzo, credo esagerato, dei social network da parte dei minori.

Loro vivono una realtà intima, privata ed al contempo inaccessibile da chi gli sta accanto e potrebbe proteggerli che è la realtà virtuale.

Internet è un mondo eccezionale che permette di avere risposte a tutte le domande che ci si pone ma è al contempo pericolosissimo in quanto è possibile imbattersi in persone cattive e senza scrupoli che si sentono forti perché nascosti dietro una tastiera.

È facile che in una chat venga detto qualcosa di offensivo nei confronti di

un compagno e che tale cosa venga poi divulgata all'esterno fino a divenire non più virtuale ma reale.

Allora come tutelare i propri figli e i propri alunni?

Di certo non gli si può impedire di utilizzare internet ma occorre che siano costantemente guidati nel loro utilizzo, quasi oserei dire controllati.

Ribadisco l'esigenza di osservare da parte della famiglia e dei docenti i cambiamenti di umore e i cali del rendimento scolastico del minore (che potrebbero essere sintomo di una situazione che lo vede vittima di bullismo) al fine di poter intervenire prima che la situazione divenga intollerabile creandogli delle ripercussioni psicologiche a volte irreversibili.

Solo una attenta vigilanza sinergica della famiglia e della scuola può consentire al minore di crescere nell'armonia e nella tranquillità che merita.

Oggi è più difficile, certamente, perchè ci sono più pericoli ma sicuramente anche perchè presi dai nostri impegni ci soffermiamo ad osservare di meno i nostri figli.

L'unico rimedio che conosco e mi sento di consigliare per difendere è quello di amarli e seguirli nella loro crescita come se fosse il lavoro più importante da fare.

Ed in realtà lo è.







